



Associazione
ONLUS



Associazione ODV

PROGETTO

MIGR@SERVIZI

*per l'integrazione sociale degli immigrati e
dei loro figli*

Anno di approvazione 2020

**Gestione dell'informazione sui temi della
migrazione
esperto risponde**

10 novembre 2020

E' POSSIBILE ENTRARE IN ITALIA DALLA GIORDANIA ?

Le tipologie di visti per entrare in Italia sono le seguenti:

1. Visto per motivi di studio/formazione: ha validità pari a quella del corso che si intende seguire in Italia.
2. Visto per ricongiungimento familiare: ha validità di un anno dal suo rilascio; viene rilasciato ai familiari da ricongiungere a seguito del rilascio di un nulla osta al ricongiungimento richiesto.
3. Visto per motivi di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, stagionale): si ottiene solo nell'ambito del decreto flussi e solo dopo il rilascio di 'nulla osta' al lavoro da parte dello sportello unico per l'Immigrazione (Sui). Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino extracomunitario residente all'estero, infatti, il datore di lavoro - italiano o straniero legalmente soggiornante in Italia - deve presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro al Sui competente per la provincia nella quale si svolgerà l'attività lavorativa.
4. Visto per motivi di lavoro autonomo: può essere richiesto per svolgere in Italia attività di lavoro autonomo non occasionale di carattere industriale, professionale, artigianale o commerciale; per costituire una società di capitali o di persone; per accedere a cariche societarie. Per ottenerlo occorre possedere i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge dello Stato ai cittadini italiani per l'esercizio dello stesso tipo di attività. Si ottiene solo nell'ambito del decreto flussi annuale.

Quando esce il decreto flussi 2020 ?

In questo momento e fino al 31 dicembre ci troviamo sotto il decreto flussi 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (G.U. Serie generale, n.252, del 12 ottobre 2020).

Ecco in dettaglio cosa prevede:

È di 30.850 la quota massima dei lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali, e di lavoratori autonomi che potranno fare ingresso in Italia quest'anno.

Articolo 1

1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro

subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

Articolo 2

1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unità.

Articolo 3

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti: 4 a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

Come vede non è in lista la Giordania.

b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Abbiamo provato a chiamare l'ambasciata e via telefono e la persona che ha risposto ha detto che non sono a conoscenza di eventuali accordi da stipulare con l'Italia.

2. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, sono ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo, che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di venti accordi di reciprocità.

Articolo 4

1. Nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Da verificare se la persona ha partecipato in questi programmi.

2. È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro

autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

3. Nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

4. È inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'articolo 2, **la conversione** in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Articolo 5

1. È consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'articolo 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Da fare una verifica se per caso la persona può entrare in una delle categorie qui sopra.

Articolo 6

1. Nell'ambito della quota massima indicata all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unità.
2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.

I paesi sono sempre quelli: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è riservata una quota di 1.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, è inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 6.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo articolo 9. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovrintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità precisate nella citata circolare interministeriale di cui al successivo articolo 9.

Quando è possibile fare la domanda?

Vi informiamo, inoltre, che le domande nell'ambito di questo decreto devono essere inviate in via telematica entro *il* giorno 31 dicembre 2020 tramite il portale del Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

18 novembre 2020

COME PRESENTARE LA DOMANDA PER LA CITTADINANZA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link <https://cittadinanza.dlci.interno.it>

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di **250 euro** previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018; con un documento di riconoscimento.

Nel campo " *documento generico* " possono essere inseriti:

- dichiarazioni dei redditi esenti dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate (es. redditi corrisposti da organizzazioni internazionali - FAO, IFAD, ONU, Ambasciate);
- dichiarazioni di residenza presso le sedi di organizzazioni internazionali o ambasciate contenenti l'indicazione della data di inizio della permanenza ed eventuali cambi sino alla data di concessione del decreto;
- dichiarazioni degli enti religiosi di appartenenza dell'utente dai quali risulti che il mantenimento dell'interessato è a carico dell'ente stesso;
- carta MAE con indicazione della data di rilascio e successivi rinnovi fino a quella detenuta al momento della presentazione della domanda.

NB: per ciascun documento da allegare dovrà essere generato e caricato un unico file in formato *.pdf comprensivo di tutte le pagine di cui esso è composto (anche retro).

Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

Nella compilazione della domanda si raccomanda di porre particolare

attenzione ai campi contenenti il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale.

La Prefettura convoca lo straniero presso i propri sportelli per l'esame dei documenti scansionati e, ove emergano dubbi sulla loro autenticità, li trattiene per ulteriori verifiche.

N.B.:L'accesso agli sportelli per l'esibizione dei documenti è consentito solo esibendo copia cartacea dell'invito di convocazione.

All'interno della domanda *online*, nella sezione "comunicazioni", l'utente troverà, nei giorni successivi all'invio della domanda:

- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura;
- la comunicazione di avvio del procedimento;
- la segnalazione della sospensione dei termini del procedimento per eventuali irregolarità della documentazione prodotta.

NB: ogni eventuale cambio di residenza andrà tempestivamente comunicato a questo Ufficio inviando un'email a cittadinanza.pref_roma@interno.it

I termini per la conclusione del procedimento decorreranno solamente dopo che l'utente avrà caricato online la documentazione richiesta completa in tutti i suoi elementi.

22 novembre 2020

AVREI BISOGNO DI UNA MANO PER CAPIRE PERCHÉ LA MIA PRATICA DI CITTADINANZA È STATA RESPINTA.

Le inoltrò in calce la comunicazione della prefettura.

Le mie domande sono:

- per quanto riguarda l'atto di nascita, parlano di incompletezza, io ho allegato l'estratto del registro civile spagnolo (sono nata in Venezuela da padre spagnolo) ma facendo la richiesta della cittadinanza come spagnola ho pensato di inviare quello. Ad ogni modo ho anche quello del Venezuela ma non tradotto.

- incompletezza del cert. penale: ho mandato il cert. penale venezuelano apostillato quindi non so cosa intenda.

- cert. antecedenti penali spagnolo: mai vissuto in Spagna.

Io sono residente in Italia, in modo continuativo come cittadina spagnola dal 2002.

Spero che possiate darmi una mano per poter finalmente avviare la pratica. in allegato tutti i documenti inseriti per la pratica.

Rispondiamo con le lettere scritte in blu

Abbiamo visto la documentazione ricevuta abbiamo cercato di capire perché è stata respinta la richiesta della cittadinanza.

Prima di tutto, considerando che lei ha già una doppia cittadinanza (visto che nel 2001 ha dichiarato al Consolato Spagnolo di mantenere anche la cittadinanza venezuelano) dovrà essere consapevole che mentre l'Italia permette cittadinanza plurime (quindi può mantenere le 2 in possesso e aggiungere quella italiana, ci risulta che tra la Venezuela e l'Italia non ci sono accordi e questo può portare la perdita della cittadinanza Venezuelana.

Comunque, dopo questa premessa, veniamo alla pratica della cittadinanza inviata.

Le mie domande sono:

- per quanto riguarda l'atto di nascita, parlano di incompletezza, io ho allegato l'estratto del registro civile spagnolo (sono nata in Venezuela da padre spagnolo) ma facendo la richiesta della cittadinanza come spagnola ho pensato di inviare quello. Ad ogni modo ho anche quello del Venezuela ma non tradotto.

Occorre allegare l'estratto di nascita, tradotto in lingua italiana apostillato.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino "l'Apostille" (apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante), gli atti e i documenti rilasciati all'estero dai seguenti Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961: tra questi la Venezuela

Questo estratto dovrebbe essere rilasciato dall'ufficio anagrafe del comune di nascita.

Quindi, l'estratto di nascita deve essere rilasciato in Venezuela.

Quello che hai presentato è una trascrizione e non è quello che serve per questa pratica

- incompletezza del cert. penale: ho mandato il cert. penale Venezuelano apostillato quindi non so cosa intenda.

Il certificato dovrebbe essere tradotto in lingua italiana e apostillato.

- cert. antecedenti penali spagnolo: mai vissuto in Spagna.

Io sono residente in Italia, in modo continuativo come cittadina spagnola dal 2002.

Occorre il certificato per ogni paese dopo è stata residente dopo l'età di 14 anni.

Se non ha vissuti in altri paesi oltre la Venezuela, occorre solo quel certificato.

Forse, è stato fatto qualche errore nel modulo compilato e quindi, forse, non è stato chiarito bene.

Per una risposta più precisa, se preferisci, ci puoi mandare il modulo della domanda inviata.

sistema di inoltro telematico, si procede al RIFIUTO per i seguenti motivi:

- completezza dell'atto di nascita
- Incompletezza del certificato penale
- compilare correttamente dati residenze, se ha risieduto in Spagna deve produrre certificato penale spagnolo

Forse, è stato fatto qualche errore nel modulo compilato e quindi, forse, non è stato chiarito bene.

Per una risposta più precisa, ci puoi mandare il modulo della domanda inviata

A seguito di tale rifiuto è possibile presentare una nuova domanda on line, una volta superato l'elemento ostativo sopra evidenziato, riutilizzando documentazione non scaduta nonché contributo e marca da bollo già pagati

Precisiamo che per presentare una nuova domanda on line, puoi riutilizzare la documentazione non scaduta (l'estratto di nascita ha una validità illimitata dal rilascio) mentre quello penale rilasciato nel mese di dicembre 2019 avrà la validità finché non ritorni in Venezuela. Invece il contributo e marca da bollo non hanno scadenza.

28 novembre 2020

COSA FARE PER RICHIEDERE IL PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell'art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, **n. 3**, come modificato dall'art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di rilascio e rinnovo di permesso e carta di soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle seguenti tipologie dovranno essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi Ricerca Strutture) utilizzando l'apposito kit a banda gialla disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati. All'atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle

Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in € 30,46 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati (PDF), disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale;

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato;

L'operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento. La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice Assicurata e Codice Ologramma) all'area riservata per conoscere lo stato di avanzamento della pratica.

In caso di richiesta di rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso-carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso-Carta di soggiorno per cittadini extracomunitari, è necessario inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato (PDF), di importo pari a € 30,46, disponibile presso gli uffici postali "Sportello Amico" Ricerca Strutture abilitati alla ricezione delle istanze.

Informativa di carattere generale

Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.

Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli uffici postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati dall'Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere

sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno.

In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul permesso-carta di soggiorno.

La richiesta di carta di soggiorno per sé e i propri familiari deve essere presentata con un unico kit, che contenga il Modulo 1 e il Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro sessanta giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:

1. superiore a tre mesi per affari e turismo;
2. superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
3. superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

3 dicembre 2020

COVID-19: DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELL'INTERNO SUI PERMESSI DI SOGGIORNO

Con la Circolare del 21 marzo 2020 ” *Emergenza epidemiologica da COVID-19 – D.L. 17 marzo 2020, n. 18* ” il Ministero dell’Interno ha diffuso informazioni in merito all’applicazione dell’articolo 103 del D.L. 18/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, si legge nella circolare, l’art. 103, comma 1, del citato decreto, assorbendo la previgente disciplina introdotta con il D.L. n.9/2020, regola nuovamente la materia concernente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio o al rinnovo dei titoli di soggiorno disponendo:” Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,

propedeutici, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

Al successivo comma 2, informa il Ministero dell'Interno, il Decreto Legge interviene nell'ambito degli atti amministrativi in scadenza, stabilendo che: ” Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso, vengono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la domanda di rinnovo dopo tale data, conclude la circolare.

Pertanto

- **il termine dei procedimenti in atto alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ricomincerà a decorrere dal 15 aprile 2020.** Il lasso di tempo tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile non verrà quindi tenuto in conto.
- **i permessi di soggiorno** in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 **conserveranno la loro validità fino al 15 giugno 2020:** la domanda di rinnovo dovrà essere effettuata dopo tale data.
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia"), che introduce diverse misure per fronteggiare epidemologica da Covid-19, interviene anche sui **titoli di soggiorno** estendendo **fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno e degli altri titoli di soggiorno** in Italia. Inoltre, proroga i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale.
- Il decreto legge n. 125, ha fissato il termine per provvedere al rinnovo **al 31 dicembre 2020.**

10 dicembre 2020

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

Se sei uno straniero extracomunitario, per entrare in Italia occorre il **permesso di soggiorno**: in questo modo la tua permanenza è legale. La sua durata è variabile, dunque, con un certo anticipo rispetto alla scadenza, ti conviene fare richiesta del rinnovo se intendi fermarti ancora in territorio italiano. In questa guida completa sul **rinnovo del permesso di soggiorno** ti spiego come fare per richiederlo, i documenti necessari da presentare nei vari casi (per studio, motivi familiari, matrimonio con cittadino italiano, per lavoro..), il costo e i tempi di rilascio, come verificare lo stato di avanzamento della pratica ed infine come ottenere la carta di soggiorno permanente.

Costo

Ai sensi del D.M. n.131/2017, il costo per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto è pari a:

- **40 €** per la carta di breve durata (fino a dodici mesi);
- **50 €** per la carta di lungo periodo (fino a ventiquattro mesi);
- **100 €** per la carta PSLP dedicata a dirigenti e lavoratori specializzati ai sensi del D.Lgs 286/98.

A questo costo, vanno aggiunti ulteriori **30,46 €** per il permesso di soggiorno elettronico.

Esenzione

Sei esentato dal pagamento del contributo (40, 50 o 100 euro) se:

- Sei minorenne;
- Entri in Italia per ricevere cure mediche; sono esentati anche i tuoi accompagnatori (D.Lgs. 286/1998);
- Entri in Italia per motivi umanitari, per protezione sussidiaria internazionale o per asilo.

In questi casi sei esentato dal pagamento del contributo, ossia i 40, 50 o 100 euro, ma non del costo di 30,46 euro da pagare per il permesso di soggiorno elettronico, che quindi dovrai pagare comunque.

Come fare

Puoi presentare la domanda di rinnovo nella **Questura** della tua zona, presso l'Ufficio Immigrazione. L'ufficio ti rilascia dei moduli da compilare e ti chiede un elenco di documenti necessari da allegare. Per la compilazione e qualunque altra domanda puoi chiedere aiuto a un Patronato oppure al Comune, che sono tenuti ad aiutarti gratuitamente.

Se rientri in uno dei seguenti casi, puoi fare richieste di rinnovo, oltre che in Questura, presso un **ufficio postale**:

- Rinnovo per asilo politico;
- Rinnovo per motivi di famiglia;
- Rinnovo per matrimonio con cittadino italiano;

- Rinnovo per lavoro autonomo e imprenditoriale;
- Rinnovo per lavoro subordinato;
- Rinnovo per status di apolide;
- Rinnovo per minorenne;
- Rinnovo per studio, tirocinio professionale o turismo;
- Altri casi particolari.

Procedura

In questi casi puoi recarti presso un Ufficio Postale e fare presente che intendi rinnovare il permesso di soggiorno scaduto. L'impiegato ti rilascia un **kit di documenti da compilare**. Questi documenti puoi compilarli da solo oppure farti aiutare da sindacati, patronati o dal Comune, che sono tenuti a farlo gratuitamente.

Una volta compilati i moduli devi consegnarli nuovamente in posta: l'impiegato ti fissa un appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, dove consegnare le fototessere ed eventuali documenti mancanti.

Tempi

Dopo circa 40 giorni da questo incontro, sei chiamato in Questura per un secondo appuntamento, per il **ritiro del tuo permesso di soggiorno rinnovato**. In tutto quindi per il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto occorrono circa un paio di mesi.

Suggerimento

Per evitare di rimanere “scoperto” quindi, ti consiglio di iniziare la procedura di rinnovo del permesso almeno due mesi prima della scadenza.

Documenti necessari

I documenti da inserire nel kit da consegnare in posta sono:

- Modulo di domanda (modulo 1 del kit);
- Fotocopia del permesso di soggiorno;
- Fotocopia del passaporto (solo delle pagine con i tuoi dati e i timbri).

A questi documenti, se ne aggiungono altri che dipendono dai motivi per cui chiedi il rinnovo:

- **Per motivi familiari:** il tuo familiare che ha chiesto il ricongiungimento o coesione, deve compilare una dichiarazione di provvedere al tuo mantenimento;
- **Per studio:** devi presentare l'iscrizione al corso di laurea o ad altro corso;
- **Per lavoro:** devi presentare i documenti che attestano l'attività (ad esempio il contratto di lavoro).

Controllo stato avanzamento pratica

In ogni momento, puoi verificare lo stato di avanzamento della pratica, attraverso uno di questi metodi, online o telefonico:

- Sito della Polizia di Stato, devi inserire il numero della pratica nell'apposito spazio e quindi cliccare su Invia;
 - Sito Portale dell'Immigrazione, se hai presentato la domanda tramite uno sportello Amico di Poste Italiane. in questo caso devi inserire nome utente password e quindi cliccare su Conferma;
 - Chiamando il **call center** dedicato al numero 848.855.888, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 (tranne sabato e domenica). Questo servizio è valido solo se hai presentato la domanda tramite ufficio postale. Il costo della telefonata è pari alla tariffa urbana prevista dal tuo operatore.
- Tramite questi servizi non solo puoi verificare lo stato di avanzamento della pratica: se il tuo permesso di soggiorno è pronto, ricevi anche tutte le informazioni su data, ora e luogo del ritiro.

17 dicembre 2020

QUALE È LA VALIDITÀ DELLA RICEVUTA IN FASE DI RILASCIO E RINNOVO

I tempi del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno sono solitamente molto lunghi nonostante il d.lgs. 286/98 – Testo Unico sull'immigrazione – prevedono 20 giorni per il rilascio, il rinnovo, la conversione del permesso dalla data di presentazione della domanda. A causa di queste lunghe attese e delle incertezze dei diritti dei cittadini stranieri durante la fase di rinnovo, numerose circolari sono state emanate riguardo al fine di garantire ai cittadini stranieri in possesso della sola ricevuta/ cedolino di richiesta di rinnovo o primo rilascio il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Le principali sono la direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006 che stabilisce che i diritti discendenti dal soggiorno non decadono nella fase di rinnovo e la direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007, che stabilisce che i titolari di ricevuta postale attestante l'avvenuta richiesta di rilascio di primo permesso di soggiorno possono esercitare i diritti derivanti dal medesimo soggiorno tra i quali l'esercizio di attività lavorativa. Il DL n. 201 del 6/12/2011 cosiddetto "Salva Italia" ribadisce il diritto di lavorare in fase di rilascio rinnovo titolo di soggiorno per i cittadini extracomunitari.

In fase di rinnovo il cittadino straniero può:

- Iscrivere a Servizio sanitario nazionale agli stranieri in attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno e mantenere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale a coloro che sono in fase di rinnovo. La richiesta di

rinnovo deve essere presentata alla Azienda Sanitaria del luogo dove ha eletto la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora (Circolare Ministero della salute 17 aprile 2007);

- continuare ad esercitare attività lavorativa (Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 5 dicembre 2006);
- in caso di perdita del posto di lavoro, iscriversi alle liste di mobilità dei Centri per l'impiego (Interpello Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 19/2007);
- beneficiare delle prestazioni di disoccupazione (Circolare INPS 29 gennaio 2008) e essere considerato in possesso di tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato ai fini previdenziali (Messaggio INPS 16 ottobre 2006);
- muoversi liberamente all'interno del territorio nazionale, recarsi all'estero munito di passaporto e transitare nei paesi Schengen fino al 31 gennaio 2009 a seguito di accordi specifici con la Commissione ed il Parlamento europeo da parte dell'Italia (Telegramma urgentissimo Ministero dell'Interno 28 luglio 2008);
- ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare (Circolare Ministero dell'Interno 17 ottobre 2006);
- prendere la patente di guida automobilistica italiana e essere ammesso agli esami teorici e pratici di guida, ad ottenere documenti di abilitazione alla guida, a richiedere il rinnovo, l'aggiornamento ed il duplicato dei documenti di abilitazione alla guida e di circolazione (Circolare Direzione generale per la motorizzazione 14 settembre 2007).

23 dicembre 2020

RINNOVO ESENZIONE TICKET SANITARIO

Quando ci si rivolge alle strutture pubbliche per visite e accertamenti, occorre pagare il ticket. L'importo dipende dalla tipologia della prestazione. La legge italiana tuttavia, in determinati casi, permette di usufruire di un'esenzione totale.

L'esenzione è prevista per redditi bassi, per età (bambini e anziani) e per patologia. La durata dell'esenzione può essere illimitata oppure limitata. In quest'ultimo caso, alla scadenza, occorre procedere con il rinnovo.

Documenti necessari

Per rinnovare l'esenzione ticket devi recarti all'ASL di pertinenza del tuo paese. In base all'esenzione che hai, potrebbero esserti richiesti vari documenti:

- se chiedi l'**esenzione per età**, occorrono: codice fiscale, documento di identità. Potrebbe anche esserti richiesta una autocertificazione in cui indichi che il tuo reddito non supera una certa soglia.
 - Se chiedi l'**esenzione per reddito**, occorrono: codice fiscale, documento di identità e ultima dichiarazione dei redditi, oppure autocertificazione in cui indichi che il tuo reddito non supera una certa soglia.
 - Se richiedi l'**esenzione per patologia**, occorrono: codice fiscale, documento di identità e dichiarazione di un medico (del tuo medico di famiglia oppure di uno specialista di struttura pubblica), in cui si dichiara che sei ancora affetto da quella patologia.
- Prima di recarti all'ASL, ti consiglio sempre di fare una telefonata, per assicurarti della documentazione che occorre. Ricorda che i documenti vanno consegnati in fotocopia, per cui non dimenticartene! Purtroppo alcune volte le ASL le fotocopie non le fanno e quindi perderesti solo tempo!
- Inoltre, molte ASL richiedono la compilazione di un apposito **modulo per il rinnovo dell'esenzione ticket**. A volte questo modulo è presente sul sito internet della stessa ASL, altre volte potrai ritirarlo direttamente presso i loro uffici. Con tutta la documentazione necessaria, potrai quindi recarti presso la tua ASL. Il rinnovo sarà quasi sempre immediato: riceverai subito il nuovo certificato di esenzione, che ricorda, dovrai portare al tuo medico curante, affinché lo registri nei suoi sistemi informatici.

28 dicembre 2020

COSA PUÒ FARE UN CITTADINO SENZA IL PERMESSO DI SOGGIORNO ?

Il permesso di soggiorno è **il solo documento utile** a consentire la permanenza dello straniero non comunitario sul territorio nazionale. Non è possibile fare l'iscrizione anagrafica senza il permesso di soggiorno.

L'**irregolare** è l'immigrato presente sul Territorio Nazionale sprovvisto di tale documento. Lui, non rinnovando un precedente titolo di soggiorno, si trova ora in condizione di immigrato irregolare.

Il diritto delle cure mediche dell'immigrato irregolare

La normativa relativa all'accesso alle cure degli stranieri presenti sul territorio dello Stato è contenuta nella legge Turco-Napolitano e non è stata modificata dalla legge Bossi-Fini; ulteriori disposizioni in tema di

assistenza sanitaria degli stranieri sono poi contenute nella circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000.

Gli stranieri irregolari, cioè privi di permesso di soggiorno, hanno diritto, in base alla legge Turco -Napolitano, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per malattia o infortunio” e sono inoltre garantiti: la tutela della gravidanza e della maternità, la salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.

Agli stranieri irregolari sono anche **garantiti la prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze (SERT)**, dalle malattie psichiatriche (presso i Dipartimenti di salute mentale – DSM.) e, in generale, tutti gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi.

Come accedere alle prestazioni mediche ?

L'erogazione delle prestazioni menzionate è subordinata al rilascio, da parte della ASL di appartenenza, di un codice identificativo a sigla **STP (Straniero Temporaneamente Presente)**, riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Tale codice, **non costituisce in alcun modo documento utile ai fini del soggiorno e dell'identificazione dello straniero**, ma funge unicamente da **“strumento” per l'accesso ai servizi sanitari**, per la rendicontazione e il rimborso delle prestazioni effettuate e la prescrizione, su ricettario regionale, delle visite specialistiche e dei farmaci **Ha validità di sei mesi ed è sempre rinnovabile fino all'eventuale ottenimento del permesso di soggiorno.**

Decreto di espulsione

Per dare una risposta esauriente si richiede copia del decreto

Come ottenere il permesso di soggiorno ?

1. Tramite una sanatori/regolarizzazione

Il Governo italiano ha emanato normative di regolarizzazione o **“sanatoria”** in deroga alle disposizioni che regolano l'ingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

La dichiarazione di regolarizzazione andava presentata dal 1° GIUGNO al 15 AGOSTO 2020 con le modalità stabilite con decreto interministeriale del 27

maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –Serie Generale - n.137 del 29 maggio 2020.

Domande per emersione lavoro e rilascio del permesso di soggiorno temporaneo nei settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico

Lo comunica il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, che con la circolare dello scorso 17 novembre aveva già riaperto il termine di invio per lo stesso tipo di istanze, differendolo al 31 dicembre 2020.

È stato prorogato all'8 gennaio 2021 il termine di invio delle istanze di emersione di rapporti di lavoro **per le quali era stato versato il contributo previsto di 500 euro entro il 15 agosto scorso.**

2. Decreto flussi

Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero deve presentare richiesta di nulla osta all'ingresso all'interno delle quote fissate dai decreti ministeriali. L'autorizzazione dovrà quindi essere inviata allo straniero nel suo paese di origine al fine di consentire il rilascio del visto di ingresso da parte del Consolato italiano. Lo straniero munito di visto per motivi di lavoro può quindi entrare e richiedere, entro otto giorni dall'arrivo, permesso di soggiorno alla Questura.

Con l'ultimo decreto flussi 2020 DPCM del 7 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale (G.U. Serie generale, n.252, del 12 ottobre 2020), è stato possibile fare la domanda dal 22 ottobre al 31 dicembre. Prevedeva la possibilità di 6.000 ingressi a livello nazionale per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, **dell'edilizia** e turistico-alberghiero da diversi paesi e anche dall'Ucraina.

5 gennaio 2021

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CITTADINANZA PER RESIDENZA

documentazione da produrre per istanze per residenza

- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata(non richiesto per i nati in Italia).
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1,

comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"

- Una marca da bollo da 16 euro.

La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione estera di nascita non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze.

I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Si informa l'utenza che, con legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), è stato convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018).

La legge in questione, oltre a confermare le innovazioni in materia di cittadinanza italiana introdotte con il "DL sicurezza", ha introdotto nuove disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, a decorrere dal 04 dicembre 2018, tra la documentazione richiesta a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuto: l'accordo di integrazione; oppure il titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R.; oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - Quadro europeo comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016, i certificati di nascita, penale e matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE, non devono più essere corredati da legalizzazione o

apostille, ma devono contenere la traduzione conforme al modello multilingue predisposto dalla stato membro di appartenenza dello straniero.

Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard occorre connettersi al sito "<https://e-justice.europa.eu/home.do>" e controllare alla voce "*moduli dinamici - documenti pubblici*" se, in corrispondenza del paese del cui certificato si tratta, il modulo multilingue presentato corrisponde a quello predisposto dal paese in questione.

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) la certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità, anche dei genitori, e può rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme;

La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze.

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali, di data non anteriore a sei mesi, in originale o copia conforme;

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (per vedere le esenzioni clicca qui).

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il costo dell'intera procedura):

- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è

questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);

- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti dall'Apostille);

- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano, all'indirizzo www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RappStraniere

in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);

- in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

13 gennaio 2021

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO

modalità di presentazione domanda di cittadinanza per matrimonio
Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link <https://cittadinanza.dlci.interno.it>

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il

modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, il certificato di nascita debitamente tradotto e legalizzato, il certificato penale debitamente tradotto e legalizzato, la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, con un documento di riconoscimento.

Nel campo " *documento generico* " possono essere inseriti:

- dichiarazioni dei redditi esenti dalla presentazione all'Agenzia delle Entrate (es. redditi corrisposti da organizzazioni internazionali - FAO, IFAD, ONU, Ambasciate);
- dichiarazioni di residenza presso le sedi di organizzazioni internazionali o ambasciate contenenti l'indicazione della data di inizio della permanenza ed eventuali cambi sino alla data di concessione del decreto;
- dichiarazioni degli enti religiosi di appartenenza dell'utente dai quali risulti che il mantenimento dell'interessato è a carico dell'ente stesso;
- carta MAE con indicazione della data di rilascio e successivi rinnovi fino a quella detenuta al momento della presentazione della domanda.

NB: per ciascun documento da allegare dovrà essere generato e caricato un unico file in formato *.pdf comprensivo di tutte le pagine di cui esso è composto (anche retro).

Alla sezione "documento di riconoscimento", oltre al documento di riconoscimento dovranno essere scansionate copia del permesso di soggiorno e copia del codice fiscale.

Nella compilazione della domanda si raccomanda di porre particolare attenzione ai campi contenenti il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale .

La Prefettura convoca lo straniero presso i propri sportelli per l'esame dei documenti scansionati e, ove emergano dubbi sulla loro autenticità, li trattiene per ulteriori verifiche.

N.B.:L'accesso agli sportelli per l'esibizione dei documenti è consentito solo esibendo copia cartacea dell'invito di convocazione.

All'interno della domanda *online* , nella sezione "comunicazioni", l'utente troverà, nei giorni successivi all'invio della domanda:

- la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura;
- la comunicazione di avvio del procedimento;
- la segnalazione della sospensione dei termini del procedimento per eventuali irregolarità della documentazione prodotta.

NB: ogni eventuale cambio di residenza andrà tempestivamente comunicato a questo Ufficio inviando un'email a cittadinanza.pref_roma@interno.it

I termini per la conclusione del procedimento decorreranno solamente dopo che l'utente avrà caricato online la documentazione richiesta completa in tutti i suoi elementi.

Documenti richiesti per la cittadinanza per matrimonio
documentazione da produrre per istanze per matrimonio

- Certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia).
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata.
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio, (mod. 451), previsto dalla legge 94/2009 modificato dal Decreto Legge n. 113/2018, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"
- Una marca da bollo da 16 euro.

La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione estera di nascita non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze.

I soli apolidi o rifugiati dovranno produrre una fotocopia del certificato di riconoscimento dello status di apolide o rifugiato ed esibire l'originale al momento della presentazione dell'istanza in modo che l'ufficio possa prenderne visione. In mancanza della certificazione di nascita, l'interessato/a dovrà produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria di qualsiasi ufficio giudiziario, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. In mancanza della certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, l'interessato/a dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale attesti, sotto la propria responsabilità, se ha riportato condanne penali e se ha procedimenti penali in corso.

Si informa l'utenza che, con legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), è stato convertito in Legge il c.d. D.L. sicurezza (D.L. n. 113/2018).

La legge in questione, oltre a confermare le innovazioni in materia di cittadinanza italiana introdotte con il "DL sicurezza", ha introdotto nuove disposizioni in materia di conoscenza della lingua italiana.

Pertanto, a decorrere dal 04 dicembre 2018, tra la documentazione richiesta a pena di inammissibilità, dovrà essere contenuto: l'accordo di integrazione; oppure il titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal M.I.U.R.; oppure apposita certificazione - rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal M.I.U.R. - attestante il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del QCER - Quadro europeo comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Dal 16 febbraio 2019, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 1191/2016, i certificati di nascita, penale e matrimonio rilasciati da paesi membri dell'UE, non devono più essere corredati da legalizzazione o apostille, ma devono contenere la traduzione conforme al modello multilingue predisposto dalla stato membro di appartenenza dello straniero.

Per conoscere se la traduzione è redatta su un modulo multilingue conforme al modello standard occorre connettersi al sito "<https://e-justice.europa.eu/home.do>" e controllare alla voce "moduli dinamici - documenti pubblici" se, in corrispondenza del paese del cui certificato si tratta, il modulo multilingue presentato corrisponde a quello predisposto dal paese in questione

AVVERTENZE IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

1) la certificazione estera di nascita deve recare tutte le generalità, anche dei genitori, e può rilasciata in qualsiasi data, in originale o copia conforme;

La certificazione di nascita non deve essere prodotta se la nascita è avvenuta ed è stata registrata in Italia. Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge attuale o di un coniuge precedente, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato estero di matrimonio, rilasciato in qualsiasi data, in originale o copia conforme e/o dichiarazione Consolare discordanze.

2) certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di

residenza, relativi ai precedenti penali, di data non anteriore a sei mesi, in
originale o copia conforme;

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti
1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati
dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di
formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (per vedere le
esenzioni [clicca](#) qui).

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana (a
meno che non vengano adoperati per i certificati originali dei moduli che
comprendano anche le diciture complete in lingua italiana), in uno dei modi
seguenti (da valutare caso per caso secondo le norme locali, la complessità e il
costo dell'intera procedura):

- all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti
per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è
questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in
fondo [al](#) riquadro);

- nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme
locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono
essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in
fondo al riquadro), a meno che non provengano da Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Ungheria (nel qual caso sono esenti
dall'Apostille);

- in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo
Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere
individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano,
all'indirizzo www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/RapprStraniere

20 gennaio 2021

NUOVI TERMINI DI DURATA DEL PROCEDIMENTO DELLA CITTADINANZA

Con la legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21
ottobre 2020, n. 130.

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .

Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.

A decorrere dal 21/10/2020, il Ministero dell'Interno ha attivato i seguenti numeri telefonici, ai quali i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

06/46539955 - **lunedì/mercoledì**

3346909996 - **mercoledì**

3346909859 - **venerdì**

27 gennaio 2020

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B1 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

L'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cosiddetto "Decreto sicurezza"), in vigore dal 05.10.2018 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto il requisito del possesso (sia in caso di istanza per residenza che per matrimonio) di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

A tal fine, a far data dal 5 dicembre 2018, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Gli enti certificatori sono quattro (4):

- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per Stranieri di Siena;
- Università di Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.

Inoltre tale certificazione può essere prodotta da istituzioni ed enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i citati enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei suddetti Dicasteri e degli enti certificatori.

Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario ovvero da un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.

Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, i quali dovranno fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del permesso di soggiorno in corso di validità.

ATTENZIONE!

Ai sensi dell'art. 9 Legge n. 91/92, il cittadino straniero interessato può presentare apposita istanza per il conferimento della cittadinanza italiana se risulta essere in possesso dei seguenti requisiti:

un periodo di effettiva residenza anagrafica nel territorio italiano, che varia a seconda della cittadinanza dello straniero: per i comunitari, 4 anni; per gli apolidi, 5 anni e per gli extracomunitari, 10 anni. Nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.

una disponibilità di redditi, prodotti sul territorio nazionale, il cui ammontare non sia inferiore a quelli stabiliti dalla Decreto Legge 382/1989, convertito in Legge 8/1990, come confermati dall'art. 2 della legge 549/1995. Nel caso il richiedente non possieda redditi propri o abbia redditi inferiori a quelli stabiliti dal suddetto Decreto Legge potranno essere inseriti i redditi degli altri componenti il nucleo familiare (presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente).

A far data dal 1 marzo 2018, questa Prefettura - nella competente fase di

valutazione dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda e/o l'incompletezza o irregolarità dell'istanza o della relativa documentazione - procederà, in caso di carenza dei predetti requisiti, a " non accettare" l'istanza. In tal caso, l'interessato, sanate le irregolarità riscontrate potrà procedere ad un nuovo inserimento della domanda di cittadinanza.

Al riguardo, si segnala che la marca da bollo potrà essere riutilizzata ai fini della nuova presentazione.

Dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana anche per le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Detta novità interviene a seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n.22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, entrati in vigore proprio l'11 febbraio 2017.

Tali decreti sono stati adottati ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze)

A seguito di apposito quesito formulato da questa Prefettura, l'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, ha confermato che in analogia a quanto disposto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000 i certificati attestanti stati, qualità personale e fatti non soggetti a modificazione hanno validità illimitata (es. certificazione estera di nascita).

il certificato penale ha validità invece pari a sei mesi decorrenti dalla data del rilascio da parte delle rispettive autorità emittenti.

a far data dal 27 aprile 2016, data di acquisizione del predetto parere, quest'ufficio non accetterà istanze corredate da certificati del paese di origine aventi data di emissione - da parte delle relative autorità competenti - superiore a 6 mesi.

29 gennaio 2021

FOCUS CITTADINANZA ITALIANA

Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362) che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
- l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi;
- la possibilità della doppia cittadinanza;
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita;

Acquisto della cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

1. Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

L’art. 1 della legge n. 91/92 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis, già presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l’articolo recepisce in pieno il principio di parità tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.

Riconoscimento del possesso della cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi ove vige lo ius soli.

La legge del 1912, sebbene all’art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita già stabilito nel codice civile del 1865, all’art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un’importante eccezione al principio dell’unicità della cittadinanza.

L’art. 7 della legge 555/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all’interessato la rilevante facoltà di rinunciare al raggiungimento della maggiore età, se residente all’estero.

Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell’unicità di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall’art. 12 della medesima legge n. 555/1912.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perciò, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e, dall’altro, sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione

straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso iure sanguinis della cittadinanza italiana, le stesse sono state puntualmente formalizzate nella **circolare n. K.28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno**, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della legge n. 91/1992.

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati: accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un'eventuale naturalizzazione dell'avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera; comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

Il richiedente ha l'onere di presentare l'istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.

2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")

Acquista la cittadinanza italiana:

- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (art. 1, comma 1, lettera b legge n. 91/92);
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (**art. 1, comma 2 legge n. 91/92**).

3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

- a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
- b) adozione;
- c) naturalizzazione del genitore.

a) Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (**art. 2, comma 1 legge n. 91/92**).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (**art. 2, comma 2 legge n. 91/92**).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12.10.1993, n. 572 (Regolamento di attuazione della legge n. 91/92) la dichiarazione di elezione della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2 della legge deve essere corredata dei seguenti atti:

- atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell'interessato);
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
- certificato di cittadinanza del genitore.

Detti ultimi atti costituiscono il presupposto per richiedere il beneficio in esame.

E' da osservare, infine, che la dichiarazione giudiziale di riconoscimento potrebbe essere stata effettuata all'estero: in questo caso il computo del periodo di un anno per rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve effettuarsi dalla data in cui viene reso efficace in Italia il provvedimento straniero.

b) Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell'Autorità Giudiziaria italiana ovvero, in caso di adozione pronunciata all'estero, mediante provvedimento dell'Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile.

Se l'adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l'adozione.

c) Per naturalizzazione dei genitori

Secondo l'art. 14 della legge 91/92 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".

L'acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenni secondo l'ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.

L'art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

4. Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

La fattispecie, regolata dall'art. 4 della legge n. 91/92, si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano. Per la relativa disciplina si rinvia, pertanto, al Ministero dell'Interno.

5. Cittadinanza per matrimonio o unione civile

L'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della legge 91/92 e successive modifiche.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge; all'estero: tre anni dopo il matrimonio o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- validità del matrimonio per l'ordinamento italiano e trascrizione dell'atto di matrimonio presso il competente Comune italiano, nonché permanenza del vincolo coniugale fino all'adozione del decreto;
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici, quando la sentenza sia stata trascritta in Italia;

- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;
- conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1 del **“Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue” (norma in vigore per le istanze presentate a decorrere dal 4.12.2018).**

A far data dal 1 agosto 2015, i soggetti residenti all'estero devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la nuova procedura stabilita dal competente Ministero dell'Interno.

Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente url <https://cittadinanza.dlci.interno.it> e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.

Al fine di facilitare l'individuazione della Rappresentanza diplomatico-consolare competente territorialmente a ricevere l'istanza, all'indirizzo internet sopra indicato è presente un link di collegamento che consente all'utente -dopo aver selezionato lo Stato di residenza- di scegliere, tramite un menu a tendina, la Rappresentanza competente accedendo ad un elenco che comprende l'intera Rete diplomatico-consolare del Paese selezionato.

L'utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell'Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, prevede l'esenzione della legalizzazione a condizione che i documenti pubblici siano rilasciati a un cittadino dell'Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza):

a. estratto di nascita del paese di origine (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/*apostille* e traduzione) completo di tutte le generalità, ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine nella quale si indicano le esatte generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante.

b. certificato penale del paese di origine, e di eventuali Paesi terzi di residenza e dei Paesi di cui detiene la cittadinanza (in regola con gli obblighi prescritti dalla vigente legislazione in materia di legalizzazione/*apostille* e traduzione)

c. ricevuta del versamento di 300 euro

d. copia autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità (munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento

non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato estero che lo ha rilasciato.

e. titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario oppure certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, in quanto appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):

- l'Università per stranieri di Siena,
- l'Università per stranieri di Perugia,
- l'Università Roma Tre,
- la Società Dante Alighieri.

Saranno, dunque, considerate valide le certificazioni rilasciate da questi enti, eventualmente anche in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.

Per conoscere gli istituti di istruzione abilitati al rilascio della richiesta certificazione si invita a consultare la pagina web dedicata del portale della lingua Italiana.

Dopo la presentazione della domanda per via telematica l'utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico consolare che ha ricevuto l'istanza, per l'identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l'acquisizione in originale della documentazione allegata all'istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l'istruttoria della stessa. A tal proposito si precisa che i seguenti atti: estratto dell'atto di matrimonio, certificato di stato di famiglia, certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da ultimo dalla legge 183/2011.

Il richiedente cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea può essere esonerato dalla presentazione dell'estratto dell'atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.

In base all'art. 4, comma 5 del D.P.R. n. 572/93 è facoltà del Ministero dell'Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

Si ricorda che, ai sensi della direttiva del Ministro dell'Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1° giugno 2012 la competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

- al Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;

- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero;
- al Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si suggerisce, ad ogni buon fine, di consultare il sito web della Rappresentanza competente per residenza.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 22 del 27 gennaio 2017) dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017 - adottati ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) - dall'11 febbraio 2017 è possibile inoltrare online le richieste di cittadinanza italiana, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 91/1992, anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano.

6. Acquisto per residenza

L'art. 9 della legge contempla l'istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica, prevedendo modalità differenziate in considerazione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

- 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
- 4 anni per il cittadino di uno Stato aderente alle Comunità Europee;
- 5 anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all'estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (**lettera c dell'art. 9**).

Riferendosi ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano, si rinvia per la relativa disciplina al Ministero dell'Interno.

7. Concessione della cittadinanza per meriti speciali

Il secondo comma dell'art. 9 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di

Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L'avvio della procedura non richiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all'eventuale destinatario.

La procedura prevede l'acquisto dei pareri degli Organismi di sicurezza e, per i residenti in Italia, della Prefettura del luogo di residenza.

E' comunque necessario acquisire la dichiarazione di assenso dell'interessato all'acquisto della cittadinanza.

Anche in questa ipotesi di acquisto, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l'interessato, ove residente all'estero, non presti, davanti all'Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica previsto dall'art. 10 della legge.

Il conseguimento del nostro status civitatis decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

8. Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

La dichiarazione tesa a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore delle persone nate e già residenti nei territori dell'ex Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ai sensi della legge 379/2000 poteva essere resa entro il 20 dicembre 2010 davanti all'Ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all'estero oppure davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.

Le dichiarazioni presentate nei termini sono esaminate da una commissione interministeriale, istituita presso il Ministero dell'Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora il parere sia favorevole il Ministero dell'Interno rilascia un nulla osta al riconoscimento.

I requisiti necessari per il riconoscimento della cittadinanza italiana sono:

- nascita e residenza dell'avo nei territori già appartenenti all'Impero austro-ungarico e acquisiti dall'Italia alla fine della prima guerra mondiale in attuazione del Trattato di San Germano;
- emigrazione all'estero dell'avo nel periodo compreso tra il 25 dicembre 1867 e il 16 luglio 1920.

Legge 8 marzo 2006, n. 124

Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana a favore:

1 dei connazionali residenti dal 1940 al 1947 in Istria, Fiume e Dalmazia, che

hanno perso la cittadinanza italiana allorché tali territori furono ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza dei trattati di Parigi del 10 febbraio 1947, e ai loro discendenti;

2 dei connazionali residenti sino al 1977 nella zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste che hanno perso la cittadinanza italiana allorché tale territorio venne ceduto alla Repubblica Jugoslava in forza del trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e ai loro discendenti.

L'istanza va presentata all'Ufficio consolare italiano se il richiedente risiede all'estero o al Comune se risiede in Italia.

Occorre distinguere due distinte categorie di beneficiari

A. Soggetti destinatari dell'art.19 del Trattato di Pace di Parigi, in quanto già residenti nei territori ceduti nel 1947.

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, sono allegati all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

- a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
- b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- c) certificato di attuale residenza;
- d) certificazione o documentazione idonea a dimostrare la residenza alla data del 10.6.1940 nei territori ceduti all'ex Repubblica Federativa Socialista Jugoslava;

e) certificazione dalla quale risulti che l'interessato alla data del 15.9.1947 - data di entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi - era cittadino italiano (oppure documentazione equipollente quale foglio matricolare, passaporto, ecc.);

f) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato ed ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;

g) ogni altra utile documentazione comprovante la lingua usuale dell'interessato (ad esempio copia di attestati di frequenza di scuole di lingua italiana, pagelle scolastiche, ecc.). **I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art. 19 del succitato Trattato di Pace di Parigi**, che intendono avvalersi dell'art.17-bis, comma 1, lett. b), allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f-g;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiana;
ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza, da parte del richiedente, della lingua e cultura italiane.

B. Soggetti destinatari delle disposizioni di cui all'art. 3 del Trattato di Osimo, già residenti nel territorio della zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste

Al fine di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 17 bis, comma 1, lett. a) della legge n. 91/92, allegheranno all'istanza di riconoscimento i seguenti documenti:

- a) atto di nascita, possibilmente su modello internazionale;
- b) certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;
- c) certificato di residenza attuale;
- d) certificazione o documentazione idonea a comprovare la loro residenza e la cittadinanza italiana alla data del 3 aprile 1977 (data di entrata in vigore del Trattato di Osimo);
- e) attestazione rilasciata da eventuali Circoli, Associazioni o Comunità di italiani presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la data di iscrizione, la lingua usuale dell'interessato e ogni altro utile elemento comprovante la conoscenza della lingua italiana;
- f) ogni utile documentazione comprovante l'appartenenza al gruppo etnico italiano come previsto dal succitato art. 3.

I figli o discendenti in linea retta dei beneficiari dell'art.3 del Trattato di Osimo allegheranno all'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, presentata ai sensi dell'art.17-bis, comma 1 lett. b), i seguenti documenti:

certificazione o documentazione dalla quale risulti il possesso, da parte del proprio genitore o dell'ascendente in linea retta, dei requisiti di cui ai sopracitati punti d-e-f;

certificato di nascita attestante il rapporto di discendenza diretta tra il richiedente e il genitore o ascendente;

certificato attestante il possesso della cittadinanza straniera;

attestazione rilasciata da eventuali Associazioni o Comunità di italiani, presenti sul territorio estero di residenza, dalla quale risulti la conoscenza della lingua e cultura italiane in capo ai richiedenti;

ogni altra utile documentazione idonea a comprovare la conoscenza della lingua e cultura italiane.

Sulle domande si esprime una commissione interministeriale istituita presso il Ministero dell'Interno il quale rilascia un nulla osta qualora il parere sia

favorevole.

Perdita della cittadinanza

Il cittadino italiano può perdere la cittadinanza automaticamente ovvero per rinuncia formale.

A. Perde la cittadinanza automaticamente:

1. il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell'esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (**art. 12, comma 1 legge n. 91/92**);
2. il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (**art. 12, comma 2 legge n. 91/92**);
3. l'adottato in caso di revoca dell'adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un'altra cittadinanza (**art. 3, comma 3 legge n. 91/92**).

B. Perde la cittadinanza a condizione che vi rinunci formalmente:

1. l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza (**art. 3, comma 4 legge n. 91/92**);
2. il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all'estero e se possiede, acquista o riacquista un'altra cittadinanza (**art. 11 legge n. 91/92**);
3. il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenni a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un'altra cittadinanza (**art. 14 legge n. 91/92**).

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare competente. Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- certificato di cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
- documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

Il minorenni NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Le donne che **dopo il 1° gennaio 1948** abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano **NON** hanno perso la cittadinanza italiana. Al fine di consentire le necessarie annotazioni a margine degli atti di stato civile, è necessario che le donne interessate (o i loro

discendenti) manifestino ai competenti uffici consolari la volontà di mantenerla, mediante una dichiarazione di possesso ininterrotto.

Doppia cittadinanza

A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l'acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n. 91/92), salvo disposizioni di accordi internazionali.

La denuncia da parte dello Stato italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 comporta che, a decorrere dal **4 giugno 2010**, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari **l'Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi**).

Riacquisto della cittadinanza

1. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell'art. 13 della legge 91/92. Si segnala in particolare che il cittadino, residente all'estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente Ufficio consolare qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione stessa;

2. Le donne sposate con stranieri **prima del 1° gennaio 1948**, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, **hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla**, anche se residenti all'estero, con una dichiarazione. La dichiarazione di riacquisto della cittadinanza è resa, in caso di residenza all'estero, all'Ufficio consolare competente.

Essa deve essere corredata della seguente documentazione:

- atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
- documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
- documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
- certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

Semplificazione amministrativa

Si ricorda che alla luce degli artt. 43, comma 1, 46 e 47 del DPR 445/2000 (come novellato dalla legge 183/2011) e con i limiti di cui all'art. 3 del citato DPR, le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Pertanto, in caso di istanze, di acquisto o di rinuncia della cittadinanza presentate da cittadini italiani, UE o extra-UE regolarmente soggiornanti in Italia gli stessi non dovranno produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovranno semplicemente riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

A decorrere dall'8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l'elezione, l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di 200 euro. A decorrere dall'8 luglio 2014 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di 300 Euro.

3 febbraio 2021

FOCUS TEST DI LINGUA ITALIANA

Test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Dal 9 dicembre 2010 è necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana per poter richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Chi **deve** **sostenere il** **test**
Il test deve essere superato dai cittadini non comunitari che, in possesso da almeno 5 anni di un permesso in corso di validità rilasciato in Italia e dei requisiti di reddito, intendono chiedere il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Deve essere sostenuto anche dai familiari per i quali può essere richiesto il permesso di soggiorno.

Chi **non** **deve** **sostenere** **il** **test**
Non deve sostenere il test di conoscenza della lingua italiana:

- chi è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap;
- i figli minori di 14 anni, anche nati fuori dal matrimonio, propri e del coniuge;
- chi è in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dagli

enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- chi ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri territoriali permanenti (CTP) ed ha conseguito un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

- chi ha frequentato corsi di lingua italiana presso i CTP ed ha conseguito un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

- chi ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2;

- chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico italiano o presso i centri provinciali per l'istruzione oppure frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

- chi è entrato in Italia per lavoro "in casi particolari", al di fuori delle quote, per svolgere attività di:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia oppure di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, oppure dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea;
- professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- traduttori e interpreti;
- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, oppure da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

- i titolari dello status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Cosa certifica il

test

Il test deve attestare una conoscenza della lingua italiana di **livello A2** del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Quale conoscenza dell'italiano corrisponde al livello A2

Se si conosce l'italiano almeno ad un livello A2 si sono acquisite le seguenti abilità:

Ascolto: riesco a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che mi riguarda direttamente (per esempio informazioni di base sulla mia

persona e sulla mia famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro). Riesco ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.

Lettura: riesco a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. Riesco a capire lettere personali semplici e brevi.

Interazione: riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, anche se di solito non capisco abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione.

Produzione orale: riesco ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la mia famiglia ed altre persone, le mie condizioni di vita, la carriera scolastica e il mio lavoro attuale o il più recente.

Produzione scritta: riesco a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati. Riesco a scrivere una lettera personale molto semplice, per esempio per ringraziare qualcuno

Come si richiede di sostenere il test di italiano

Per richiedere la partecipazione al test di italiano per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario collegarsi al sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

Istruzioni

1. Nella parte sinistra della pagina iniziale cliccare su "Effettua registrazione" o inserire e-mail e password se già possedute;
2. Dopo aver inserito l'e-mail-utente e la password e aver cliccato su "Invia" si visualizzerà una pagina. Cliccare su "Richiesta moduli";
3. Scorrere la pagina "Richiesta moduli" per ricercare il modulo per la richiesta del test di italiano;
4. Cliccare su "Richiesta di ammissione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo";
5. Compilare tutto il modulo online attraverso il tasto "Avanti";
6. Salvare il modulo compilato ed inviarlo cliccando i tasti "Salva" e poi "Invia"
7. Dopo l'invio telematico della domanda il richiedente sarà convocato all'esame tramite una lettera raccomandata.

Dove si fa il test

Se la domanda risulta regolare la Prefettura, entro 60 giorni dalla richiesta, convoca il richiedente per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, comunicando tramite e-mail il giorno, l'ora ed il luogo in cui si dovrà presentare

Cosa succede in caso di assenza alla data di convocazione del test

Nel caso di assenza ingiustificata, l'interessato potrà inoltrare una nuova richiesta solo dopo 90 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto svolgere il test; il sistema telematico impedisce l'invio della nuova prenotazione prima di 90 giorni; unica giustificazione per l'assenza saranno i motivi di salute, certificati dal medico di base o da un medico della ASL. Il certificato dovrà essere consegnato alla Commissione presso il CTP il giorno fissato per il test, indicato nella lettera di convocazione; prima della data fissata per lo svolgimento del test, l'interessato potrà chiedere alla Prefettura lo spostamento della sessione in caso di impedimento.

Come si svolge il test

Il cittadino non comunitario mostra la convocazione al test e viene identificato dal personale della Prefettura.

Il test è strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione e si svolge con modalità informatiche.

A richiesta dell'interessato il test può essere svolto con modalità scritte di tipo non informatico, con identico contenuto, criteri di valutazione e limite temporale.

Il risultato della prova è comunicato al cittadino non comunitario ed è inserito dal personale della Prefettura nel sistema informativo del Ministero dell'interno. In caso di esito negativo, la prova può essere ripetuta ripresentando domanda.

Quali sono le prove previste dal test

1. prova di ascolto (circa 25 minuti)
2. prova di lettura e comprensione (circa 25 minuti)
3. prova di scrittura (circa 10 minuti)

1) **ascolto** (prova di comprensione orale) di una registrazione (ad esempio con un dialogo tra 2 persone).

- presentazione di una lista di domande al candidato
- riascolto della conversazione
- risposta alle domande con: scelta multipla, abbinamento, vero/falso

2) **lettura** (prova di comprensione scritta)

- viene consegnato al candidato un breve brano
- lettura in silenzio
- risposte a domande tramite scelta multipla, abbinamento, vero/falso, oppure a completamento di frase.

3) **scrittura** (prova di produzione scritta)

- viene indicato un argomento

- il candidato deve scrivere un breve testo (ad esempio una cartolina da inviare ad amici che spieghi dove si trova, cosa sta facendo ecc., una risposta per e-mail, oppure la compilazione di moduli)

La prova viene considerata superata se il candidato ottiene un risultato positivo almeno nell'80% del punteggio complessivo delle prove.

Dove e come è possibile visualizzare i risultati del test

Per controllare l'esito del test di italiano per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario collegarsi al sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo:

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

Istruzioni

1. nella parte sinistra della pagina iniziale inserire gli elementi di identificazione dell'utente:

- e-mail e password utilizzate nel sistema telematico del Ministero dell'Interno per la richiesta di partecipazione al test

e cliccare su "Invia";

2. nella pagina "Servizi disponibili", che si aprirà dopo l'inserimento di e-mail e password, cliccare a sinistra su "Domande";

3. nella tabella centrale, visibile successivamente, cliccare sull'icona "lente d'ingrandimento" in corrispondenza del nome dell'utente in "Azioni";

4. consultare il risultato del test di italiano nella tabella che sarà visualizzata.

In quali casi non devo fare il test di lingua italiana livello A2?

Per ottenere il permesso di soggiorno dell'Unione Europea (UE) per soggiornanti di lungo periodo devi dimostrare di conoscere la lingua italiana.

Non è necessario in questi casi:

- hai ottenuto in Italia il **diploma di scuola secondaria di primo grado** (terza media)
- hai ottenuto in Italia il **diploma di scuola secondaria di secondo grado** (liceo o istituto tecnico o istituto professionale)
- hai frequentato un corso di lingua italiana di **livello A2** in un **CPIA** (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) ed hai superato il test finale
- hai ottenuto un **attestato di conoscenza della lingua italiana** di livello A2 o superiore dato da Università degli Studi Roma Tre, Università per stranieri di Perugia, Università per gli stranieri di Siena, Società Dante Alighieri o altre sedi autorizzate
- hai il **diploma CELI, CILS, PLIDA o CERT.IT** di lingua italiana di livello A2 preso all'estero prima di venire in Italia
- frequenti l'**università** o un **master** o un **dottorato** in una università italiana
- hai completato il percorso previsto dall'**accordo di integrazione** e hai ricevuto il decreto di adempimento dalla Prefettura

- hai ottenuto la **protezione internazionale**
- hai la **carta di soggiorno** perché sei un familiare entro il secondo grado di cittadino italiano o della UE (coniuge, genitore, figlio, fratello, nipote (figlio del figlio))
- hai una **malattia** che ti impedisce di studiare e imparare la lingua italiana
- sei entrato in Italia per **lavoro in "casi particolari"** come dirigente, personale molto qualificato, professore universitario, traduttore, interprete o giornalista.

Come faccio a dimostrare di avere una malattia che mi impedisce di studiare e imparare la lingua italiana?

Prima di tutto devi andare dal tuo medico di famiglia. Il tuo medico scrive un primo certificato e poi ti manda da un medico legale della ASL (Azienda Sanitaria Locale). Metti la fotocopia del certificato del medico legale della ASL nel kit di richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Come faccio a dimostrare di conoscere già la lingua italiana?

Metti la fotocopia dei documenti che provano che conosci la lingua italiana (diploma, attestato, ...) nel kit di richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo.

10 febbraio 2021

IL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è un insieme di lettere e numeri.

Quando **è** **utile?**

È utile quando si deve interagire con gli uffici pubblici (ad esempio per essere assunti e lavorare, per pagare le tasse, per ricevere la tessera sanitaria e l'assistenza medica o anche per iscrivere i figli a scuola), però serve anche per comprare una Sim card per il cellulare, per aprire un conto in banca o per farsi fare la ricevuta per una visita medica privata.

Come **è** **fatto?**

È un semplice foglio di carta con il nome, il cognome, la data e il Paese di nascita della persona interessata. In alto a sinistra c'è il codice fiscale. Quando si fa richiesta di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale viene inviata a casa la tessera azzurra, su cui è stampato il codice fiscale. Non si deve più andare all'Agenzia delle entrate a richiedere la tessera verde.

Sono un cittadino non europeo appena entrato in Italia con un visto d'ingresso e ho bisogno del codice fiscale. Cosa devo fare?

Se per te è stato richiesto un nullaosta al ricongiungimento familiare o un nullaosta per lavoro subordinato o stagionale la Prefettura ti darà il codice

fiscale quando chiedi il permesso di soggiorno. Se sei entrato con un visto per studio, per residenza elettiva o per motivi religiosi devi andare di persona all'Agenzia delle Entrate a chiedere il codice fiscale.

Se però sei entrato in Italia per turismo **non** puoi chiedere il codice fiscale.

Qualche anno fa ho chiesto all'Agenzia delle Entrate il codice fiscale dei miei familiari a carico (figli, coniuge o genitori), che ancora non si trovavano in Italia, per inserirli nella dichiarazione dei redditi; non ho mai ricevuto la tessera con scritto il codice fiscale. Cosa devo fare?

Se i familiari adesso sono in Italia, entrati per ricongiungimento familiare, prima di chiedere il permesso di soggiorno in Prefettura è meglio andare all'Agenzia delle Entrate per controllare se l'Agenzia ha già dato il codice fiscale ai tuoi familiari e farsi rilasciare il documento cartaceo. Questo documento dovrà essere portato in Prefettura quando chiedi il primo permesso di soggiorno per i familiari. La Prefettura, infatti, non può dare il codice fiscale se era già stato dato dall'Agenzia delle Entrate in precedenza.

Ho chiesto la protezione internazionale. Come faccio per avere il codice fiscale?

Troverai il codice fiscale sul permesso di soggiorno che ti darà la Questura.

17 febbraio 2021

NULLAOSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Chi può richiederlo

Chi risiede regolarmente in Italia, lavora e ha un'abitazione, può chiedere il ricongiungimento con i propri familiari.

Che requisiti deve avere il/la richiedente

- **reddito:** pari almeno all'importo annuo dell'[assegno sociale](#) aumentato della sua metà per ogni persona da ricongiungere (ad esempio nel 2021 sono necessari

RICONGIUNGIMENTO	Reddito Annuo
1 familiare	8.975,46
2 familiari	11.967,28
3 familiari	14.959,10
4 familiari	17.950,92
5 familiari	20.942,74

- **alloggio:** al momento della richiesta occorre dimostrare la disponibilità di un alloggio tramite il contratto di affitto e il certificato di idoneità alloggiativa che rilascia il Comune

Per quali familiari residenti all'estero si può chiedere il ricongiungimento

- **coniuge o partner unito civilmente** non legalmente separato e che abbia compiuto 18 anni;
- **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non sposati (l'altro genitore deve dare il suo consenso);
- **figli maggiorenni a carico**, solo se non possono mantenersi a causa di gravissimi motivi di salute (invalidità totale);
- **genitori a carico:**
 - **fino 65 anni:** se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza e sono completamente a carico del figlio in Italia (non devono avere nessun reddito proprio);
 - **oltre 65 anni:** se gli altri figli non hanno la possibilità di mantenerli a causa di **gravi motivi di salute** che vengono accertati dall'Ambasciata italiana nel Paese (una volta in Italia il genitore deve pagare una assicurazione sanitaria al Servizio Sanitario Regionale).

Come si richiede

Il nullaosta al ricongiungimento si richiede tramite una procedura telematica collegandosi al sito del Ministero dell'Interno

all'indirizzo <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp>.

E' possibile ottenere assistenza per la presentazione della domanda presso i Comuni, i Patronati o le Associazioni che offrono questo servizio.

Istruzioni per controllare a che punto è la domanda di: nullaosta al lavoro, nullaosta al ricongiungimento, conversione del permesso

Dopo aver inviato la domanda, il cittadino non UE (Unione Europea) può **controllare a che punto è la propria domanda** usando il sito del Ministero

dell'Interno: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp>

Istruzioni

- Nella pagina iniziale inserisci nome utente e password SPID usati per inviare la domanda
- Dopo essere entrato nel sito, clicca sul link "Domande" > "Inviate" (sulla sinistra)
- Il sito ti farà vedere tutte le domande che hai inviato
- Clicca il simbolo (i) ("visualizza lo stato della pratica") e controlla a che punto è la tua domanda.

Cosa fare dopo che il familiare è entrato in Italia
Entro 8 giorni dall'arrivo in Italia contattare lo Sportello Unico per l'Immigrazione per fissare un appuntamento per la richiesta del permesso di soggiorno per il familiare.

Cosa fare dopo l'appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

Andare presso i seguenti uffici:

- **Poste Italiane:** inviare la domanda di permesso di soggiorno;
- **Comune di residenza:** richiedere l'iscrizione anagrafica;
- **Azienda ASL:** richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Questura:** presentarsi nel giorno dell'appuntamento per le impronte digitali e poi per ritirare il permesso di soggiorno.

Domande e risposte sul nullaosta al ricongiungimento familiare

1. A quale Sportello Unico deve essere presentata la richiesta di nullaosta?

La presentazione è online: è il sistema informatico a inviarla allo Sportello Unico competente.

3. Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, deve essere presentato in originale?
Sì.

4. Dove si richiede il certificato di idoneità alloggiativa?
Deve essere richiesto al Comune del luogo dove è situato l'alloggio.

5. Cosa si deve presentare per dimostrare che il contratto di affitto è stato rinnovato?

Copia del Modello F23 relativo al pagamento all' Ufficio del registro della tassa annuale.

6. Cosa si deve presentare in caso di cumulo di reddito con familiare convivente?

Il familiare convivente deve dimostrare il proprio reddito con la documentazione relativa al lavoro.

7. A chi deve essere presentata la documentazione sulla situazione familiare?

Al momento della richiesta del visto d'ingresso nel territorio dello Stato italiano, il familiare per il quale è richiesto il nullaosta, dopo averlo ricevuto, presenta all'autorità diplomatico consolare competente per il Paese di provenienza la certificazione che attesta il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, tradotta e legalizzata.

8. Cosa succede nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità?

La rappresentazione diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la documentazione sulla base dell'esame del DNA effettuato a spese degli interessati.

9. Com'è documentabile lo stato di salute dei figli maggiorenni a carico?

Attraverso la certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

10. Come avviene il rilascio del nullaosta?

Lo Sportello unico per l'immigrazione, verificata la completezza e la regolarità della documentazione, convoca il richiedente che dovrà portare una marca da bollo da 16,00 euro. Per le richieste inviate dal 27 gennaio 2014 non verrà più consegnato il nulla osta cartaceo, ma una comunicazione che dimostra l'avvenuto rilascio telematico alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare da parte dello Sportello Unico. Al richiedente viene inoltre fornita comunicazione scritta con il numero telefonico dello Sportello Unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione del familiare presso lo sportello per la richiesta del permesso di soggiorno, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

11. Entro quanto tempo potrà essere utilizzato il nullaosta?

Potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio.

12. Può essere delegato qualcuno per il ritiro del nullaosta?

Per i procedimenti precedenti al 27 gennaio 2014 il nulla osta potrà essere consegnato a persona munita di delega notarile, salvo che si tratti del coniuge o di altri parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado, per i quali sarà sufficiente la delega semplice.

Per le richieste inviate dal 27 gennaio è prevista la consegna di una comunicazione che attesta l'avvenuto rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare. La comunicazione potrà essere consegnata a persona munita di delega semplice, accompagnata da copia del documento di identità del delegante.

13. Cosa deve fare lo straniero richiedente una volta ricevuto il nullaosta?

Domande inviate prima del 27 gennaio 2014: inviare nulla osta a familiare nel Paese di provenienza, che si deve recare alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per chiedere il visto di ingresso per ricongiungimento e presentare la documentazione che attesta il legame di parentela.

Domande inviate dopo il 27 gennaio 2014: non viene più consegnato il nulla osta cartaceo ma una comunicazione scritta che attesta l'avvenuto rilascio del nulla osta. Il familiare dovrà richiedere il visto d'ingresso presso la

competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione.

14. Dove va presentata la richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare?

Presso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero.

15. Cosa deve contenere la domanda per il rilascio del visto e quali documenti devono esservi allegati?

La domanda deve contenere le generalità complete del familiare che intende ricongiungersi e gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente (documento di viaggio per apolidi, documento di viaggio per rifugiati, titolo di viaggio per stranieri impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini, lasciapassare delle Nazioni Unite o documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO).

Alla domanda devono essere allegati il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il nullaosta e la documentazione attestante il legame familiare.

16. Quando e come viene consegnato il visto d'ingresso?

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.

17. Vengono forniti altri documenti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari insieme al rilascio del visto di ingresso?

Sì, una comunicazione scritta in lingua comprensibile al richiedente il visto o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i suoi diritti e i doveri relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia, nonché l'obbligo di presentarsi entro 8 giorni dall'ingresso in Italia al Sportello Unico per l'Immigrazione.

18. A chi devono comunicare le autorità diplomatiche o consolari il rilascio del visto al richiedente?

Allo Sportello Unico per l'Immigrazione in via telematica.

19. Cosa deve fare l'ospitante di chi arriva con il visto per ricongiungimento?

Dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'aver dato alloggio, ospitalità o aver ceduto la proprietà di beni immobili, rustici o urbani, alla persona arrivata, anche se parente o affine. La comunicazione deve comprendere le generalità del denunciante e della persona arrivata, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata e il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La violazione comporta una sanzione amministrativa di pagamento di una somma da 160 a 1.100 Euro.

20. Da chi e come viene consegnato al richiedente il provvedimento di diniego del rilascio del visto di ingresso?

Dalle autorità diplomatiche o consolari con provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle modalità di eventuale impugnazione, qualora non ci siano i requisiti previsti dalla suddetta procedura o quando anche risultino accertate condanne in primo grado, ovvero reati inerenti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Se il richiedente non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione in lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo secondo le preferenze manifestate dall'interessato.

21. Possono ottenere il nullaosta al ricongiungimento familiare i richiedenti privi di un reddito?

Sì, nel caso in cui il richiedente non abbia un reddito proprio si può considerare anche quello del coniuge o dei familiari conviventi, purché sufficiente.

22. I cittadini di paesi terzi a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e quindi titolari di permesso per asilo e i cittadini di paesi terzi ammessi alla protezione sussidiaria possono richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare?

Sì e non sono tenuti a dimostrare di possedere i requisiti di reddito e alloggio.

23. Quali sono i documenti d'identità equivalenti al passaporto?

I documenti di identità equivalenti al passaporto possono essere:

- documento di viaggio per apolidi;
- documento di viaggio per rifugiati;
- titolo di viaggio per stranieri (impossibilitati a ricevere un valido documento di viaggio dall'Autorità del paese di cui sono cittadini);
- lasciapassare delle Nazioni Unite;
- documento individuale rilasciato da un Quartier Generale della NATO al personale militare di una forza della NATO;
- libretto di navigazione, rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività professionale;
- documento di navigazione aerea;
- carta d'identità valida per l'espatrio per i cittadini di uno Stato dell'Unione Europea;

- carta d'identità ed altri documenti dei cittadini degli Stati aderenti all' "Accordo Europeo sull'abolizione del passaporto" (firmato a Parigi il 13.12.1957).

24. Cosa deve fare il familiare all'estero una volta ricevuto il nullaosta?

Recarsi alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana per presentare la domanda per il rilascio del visto d'ingresso, insieme alla documentazione trasmessagli dal familiare richiedente e alla documentazione attestante il rapporto di parentela.

25. Cosa devono fare i familiari del richiedente una volta arrivati in Italia con il visto per ricongiungimento?

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia deve prendere contatti con lo Sportello Unico per l'Immigrazione che rilascerà la seguente documentazione:

- certificato di attribuzione del codice fiscale;
- firma dell'accordo di integrazione e appuntamento per la prima sessione formativa;
- kit postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di familiari.

Una volta spedito il kit postale presso gli Uffici Postali riceverà la comunicazione della data di convocazione in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e poi avverrà la consegna del permesso di soggiorno per motivi di familiari o dell'eventuale diniego.

24 febbraio 2021

COESIONE FAMILIARE O RICONGIUNGIMENTO IN DEROGA DI CITTADINO NON COMUNITARIO CON FAMILIARE REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Cos'è

E' una domanda di conversione del proprio permesso di soggiorno in un permesso per motivi familiari

Chi può fare la domanda

Il cittadino non UE che:

- ha il permesso di stare in Italia
- ha relazioni di parentela con un cittadino non comunitario che ha un permesso di soggiorno in Italia può richiedere il ricongiungimento familiare

Quando si può fare la domanda

La domanda deve essere fatta:

- entro 1 anno dalla scadenza del precedente permesso (esempio: se il permesso scade il 30/03/2015, la domanda deve essere fatta prima del 30/03/2016);
- o entro 1 anno + 90 giorni dalla data del timbro di ingresso alla frontiera (esempio: se il timbro ha la data del 30/03/2015, la domanda deve essere fatta prima del 28/06/2016).

Quali sono i documenti necessari

- Modulo 209
- 4 foto formato tessera con fondo bianco (da presentare al momento in cui la Questura chiama la persona)
- 1 marca da bollo da 16 euro
- fotocopia del passaporto (solo pagine con foto, visti e timbri)
- ricevuta del pagamento del permesso di soggiorno
- documenti che dimostrano il rapporto di parentela (se i documenti provengono dall'estero devono essere tradotti, legalizzati o apostillati (resi validi) dalla rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato) del Paese di appartenenza del richiedente)
- fotocopia della dichiarazione dei redditi del parente non UE che vive in Italia con il quale si chiede la coesione familiare o bollettini INPS in caso di lavoro domestico o di cura
- certificato di idoneità alloggiativa e dei requisiti igienico sanitari, rilasciato dal Comune (questo certificato dice se un appartamento può essere abitato e quante persone ci possono vivere)

Nota: Il cittadino riconosciuto rifugiato o ammesso alla protezione sussidiaria deve presentare solo i documenti sul rapporto di parentela

Come inviare la domanda

La domanda va portata allo Sportello Amico dell'Ufficio postale.

La persona va allo "Sportello amico" di un ufficio postale e ritira il kit per inviare la domanda di permesso (una busta, il modulo e le istruzioni). Dopo aver riempito il modulo la persona invia la domanda di permesso di soggiorno e i documenti.

L'operatore dell'ufficio postale comunica alla persona la data in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento e consegna la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questa ricevuta è importante perché dimostra che la persona può stare in Italia.

3 marzo 2021

[QUALI DOMANDE PUOI INVIARE DAL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO](#)

Il sito per inviare le domande del Ministero dell'Interno si trova all'indirizzo: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Se sei un datore di lavoro puoi inviare domande per avere:

- nullaosta al lavoro subordinato e domestico (se previsto dal Decreto flussi)
- nullaosta al lavoro stagionale (quando previsto dal Decreto flussi)
- nullaosta per specifici lavori (ad esempio: infermieri, traduttori, professori universitari. Per l'elenco completo vedi l'articolo 27 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- nullaosta al lavoro subordinato per insegnanti di scuole e università straniere con sedi in Italia
- nullaosta all'ingresso e soggiorno per ricerca scientifica
- nullaosta al lavoro per lavoratori non UE (Unione Europea) molto qualificati (per ottenere la Carta Blu UE).
- nullaosta al lavoro subordinato per chi ha un permesso di soggiorno di lungo periodo ottenuto in un Paese dell'Unione europea

Se sei un cittadino non UE puoi inviare domande per avere:

- nullaosta al ricongiungimento familiare
- conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato (quando previsto dal Decreto flussi)
- conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo (quando previsto dal Decreto flussi)
- conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo se ha raggiunto la maggiore età (18 anni) in Italia o si è laureato in Italia (o che ha ottenuto titoli post-laurea)
- partecipare al test di italiano per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- comunicare i dati della propria famiglia o modificare l'indirizzo della propria abitazione per l'Accordo di Integrazione
- prenotare il test di italiano e cultura civica per l'Accordo di Integrazione.

Come usare il sito per inviare le domande del Ministero dell'Interno

Attenzione: Per usare il [Servizio di inoltro telematico delle domande serve SPID](#)

Cos'è SPID

È un sistema di identità digitale e, per i servizi online, ha la stessa funzione di una carta d'identità. Permette, infatti, di essere identificati in modo certo.

Per usare SPID serve un username e una password.

Come	puoi	avere	SPID
------	------	-------	------

- puoi chiedere SPID da solo tramite il sito www.spid.gov.it;

Come riempire i moduli online

Per riempire i moduli online devi:

1. entrare nel sito e inserire la tua e-mail e password SPID;
2. cliccare “Richiesta moduli”
3. scegliere il modulo dall'elenco;
4. riempire il modulo e inviarlo con il tasto “invia”. Sulla sinistra dello schermo puoi scaricare le istruzioni per riempire il modulo

10 marzo 2021

MI SONO LAUREATO IN ITALIA / HO COMPIUTO I 18 ANNI IN ITALIA E VOGLIO INIZIARE A FARE UN LAVORO AUTONOMO.

Come devo fare?

Devi cambiare il tuo permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per lavoro

Quando devo fare la domanda?

Puoi fare la domanda in qualunque momento (non è necessario il Decreto Flussi) se:

hai compiuto 18 anni in Italia

oppure

hai ottenuto in Italia uno di questi titoli di studio:

- Laurea
- Laurea specialistica o magistrale
- Diploma di specializzazione
- Dottorato di ricerca
- Master Universitario di 1° livello
- Master universitario di 2° livello
- Attestato o Diploma di perfezionamento

Come devo fare la domanda?

1. Registrati sul [sito web del Ministero dell'Interno per l'invio delle domande](http://sito.web.del.Ministero.dell'Interno.per.l'invio.delle.domande):

<https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

1. dal sito seleziona “Richiesta moduli”
2. scegli il modulo “Domanda di certificazione attestante il possesso di requisiti per lavoro autonomo per stranieri che hanno raggiunto la maggiore età o che hanno conseguito il diploma di laurea o di laurea specialistica in Italia – Modulo Z2”

3. compila il modulo online
4. invia il modulo con il tasto “Invia”

Cosa devo fare dopo aver inviato la domanda?

1. La Prefettura ti invia una lettera con la data dell'appuntamento e la lista dei documenti da presentare:

- marca da bollo da 16 euro
- permesso di soggiorno per studio non scaduto oppure permesso di soggiorno scaduto e ricevuta della richiesta di rinnovo
- originale e fotocopia del tuo documento d'identità non scaduto
- contratto d'affitto registrato alla Agenzia delle Entrate o comunicazione di cessione di fabbricato
- certificato del titolo di studio rilasciato dall'Università italiana
- in base al tipo di lavoro autonomo che vuoi fare devi portare altri documenti. (Documenti necessari per i vari tipi di lavoro autonomo)

La Prefettura controlla che le dichiarazioni fatte nel modulo online (Modulo Z2) siano corrispondenti a quelle dei documenti presentati e ti dà il kit (il modello 209 e la busta) per la richiesta del permesso di soggiorno che devi firmare.

3. Poi devi andare in un ufficio postale Sportello amico e inviare, utilizzando la busta che ti hanno dato in Prefettura, la richiesta di permesso di soggiorno (Modulo 209) e questi documenti:

- fotocopia del tuo passaporto (solo pagine con foto, visti e timbri)
- fotocopia del permesso di soggiorno per studio o fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo
- ricevuta del pagamento del contributo del permesso di soggiorno

L'ufficio postale ti comunica quando devi andare in Questura per il primo appuntamento e ti dà la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno.

Attenzione: questa ricevuta è importante perché dimostra che tu puoi stare in Italia.

Cosa devo portare in Questura?

In Questura devi consegnare 4 fotografie formato tessera, la fotocopia della richiesta del permesso (Modello 209) e farti prendere le impronte digitali.

Quanto tempo serve per avere il permesso?

La Questura ti manda un messaggio SMS per dirti il giorno in cui andare all'ufficio immigrazione della Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

Puoi anche controllare la tua domanda sul [sito della Polizia di Stato](http://questure.poliziadistato.it/stranieri)

Per informazioni

Per la richiesta di **conversione del permesso di soggiorno** - Prefettura (Sportello Unico per l'Immigrazione)

Per la richiesta di **permesso di soggiorno** - Questura (Ufficio Immigrazione)

17 marzo 2021

NULLAOSTA E PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

Cos'è il nullaosta al lavoro stagionale

È necessario per poter assumere un lavoratore non UE (Unione Europea) per lavoro stagionale (lavoratore che lavora solo in alcuni periodi dell'anno e in alcuni settori).

Il nullaosta permette al lavoratore di ottenere un visto per lavoro subordinato e dopo essere entrato in Italia di chiedere il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Chi può chiedere il nullaosta al lavoro stagionale

La domanda può essere presentata da un datore di lavoro italiano o non UE che abita in Italia che ha una attività stagionale e il reddito sufficiente per poter assumere un lavoratore.

Più datori di lavoro possono presentare insieme una domanda di nullaosta per assumere lo stesso lavoratore in periodi diversi (richiesta cumulativa)..

Per quali persone si può chiedere il nullaosta

Persone che:

- hanno completato il percorso scolastico obbligatorio e hanno compiuto 16 anni
- hanno la nazionalità di uno dei Paesi indicati ogni anno dal Decreto Flussi per lavoro stagionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Elenco dei Paesi per l'anno 2016: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Senegal, Serbia, Sri-Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia
- o sono lavoratori non UE, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, entrati in Italia per lavoro subordinato stagionale per almeno 2 anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nullaosta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Quando si può fare la domanda di nullaosta

Il datore di lavoro può fare la domanda di nullaosta solo dopo la pubblicazione

del Decreto Flussi per lavoro stagionale sulla Gazzetta Ufficiale.

Come inviare la domanda di nullaosta

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del Ministero dell'Interno: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

1. cliccare su “Richiesta moduli”
2. scegliere il **Modulo C “Nulla Osta al lavoro subordinato stagionale”**
3. riempire il modulo online
4. inviare il modulo cliccando il tasto “Invia”.

I datori di lavoro possono anche presentare la domanda tramite la propria associazione di categoria accreditata

Controllo online della domanda di nullaosta

Il datore di lavoro può controllare a che punto è la sua domanda dal sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2>

Cosa deve fare il datore di lavoro dopo aver inviato la domanda

La Prefettura chiama il datore di lavoro che deve portare questi documenti:

- marca da bollo oppure la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro utilizzate per l'invio della domanda online
- se il datore di lavoro non è cittadino UE: originale e copia del permesso di soggiorno non scaduto oppure ricevuta della richiesta di rinnovo
- originale e copia del documento d'identità del datore di lavoro
- copia del passaporto del lavoratore
- 1 marca da bollo da 16,00 euro

Se i documenti vanno bene la Prefettura rilascia al datore di lavoro il nulla osta per permettere al lavoratore di chiedere il visto di ingresso al consolato o all'ambasciata italiana presso lo Stato di residenza.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia il lavoratore deve presentarsi con il datore di lavoro in Prefettura che deve portare i seguenti documenti:

- 1 marca da bollo da 16,00 euro
- comunicazione di cessione di fabbricato o di ospitalità
- certificato di idoneità alloggiativa

La Prefettura il giorno dell'appuntamento consegna loro:

- contratto di soggiorno
- modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (Modulo 209) che deve essere firmato dal lavoratore

Come inviare la domanda di permesso di soggiorno

Il lavoratore va allo “[Sportello amico](#)” di un ufficio postale e consegna il kit

per inviare la domanda di permesso (una busta, il modulo e le istruzioni). Dopo aver riempito il modulo invia la domanda di permesso di soggiorno e i documenti.

Prima di spedire il kit postale all'ufficio postale occorre fare le fotocopie di questi documenti:

4 copie della richiesta del permesso di soggiorno (Modulo 209) firmato in Prefettura che andranno portate nei seguenti uffici:

- Questura (il giorno dell'appuntamento indicato dall'ufficio postale)
- Comune (per richiesta residenza e carta di identità)
- ASL (per richiesta tessera sanitaria)
- copia che il lavoratore deve conservare

2 copie del contratto di soggiorno firmato in Prefettura:

- una da mettere nel kit postale
- una da portare in Questura

Il lavoratore va allo "**Sportello amico**" di un ufficio postale e invia, utilizzando la busta fornita dalla Prefettura, la richiesta di permesso di soggiorno, e i seguenti documenti:

- fotocopia del passaporto (solo pagine con foto e visti)
- fotocopia del contratto di soggiorno
- fotocopia del permesso di soggiorno o in caso di permesso scaduto ricevuta di richiesta di rinnovo
- ricevuta del pagamento del permesso di soggiorno

L'operatore dell'ufficio postale comunica al lavoratore la data in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento e consegna la ricevuta postale di richiesta del permesso di soggiorno. Questa ricevuta è importante perché dimostra che il lavoratore può stare in Italia.

Cosa deve fare il lavoratore in Questura

In Questura il lavoratore deve consegnare 4 fotografie formato tessera, la copia del contratto di soggiorno, la copia del Modulo 209 e farsi prendere le impronte digitali.

Il lavoratore riceve poi un messaggio SMS che gli comunica il giorno in cui andare in Questura a ritirare il permesso di soggiorno pronto.

Controllo online della domanda di permesso

Dal sito "<http://www.poliziadistato.it/articolo/15002->

[Controlla_online_il_permesso_di_soggiorno/](#)" il lavoratore può controllare a che punto è la sua domanda di permesso.

22 marzo 2021

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) PER

CHI HA: PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI, PERMESSO PER ASSISTENZA MINORE O CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARI DI CITTADINI COMUNITARI

Cos'è

È necessaria per aver diritto a tutti i servizi del Servizio Sanitario della Regione Toscana.

Per chi ha un permesso per motivi familiari, un permesso per assistenza minore o una carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea (UE) l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è **obbligatoria e gratuita**.

Quando si deve fare l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

La persona si deve iscrivere dopo avere inviato all'ufficio postale la richiesta di permesso di soggiorno e dopo aver chiesto la residenza in Comune.

Come si fa l'iscrizione

L'iscrizione si fa andando all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del luogo di residenza o del luogo in cui si abita. Al momento dell'iscrizione la persona sceglie il medico di famiglia, dal quale potrà andare gratuitamente.

Quali sono i documenti necessari

- permesso di soggiorno o ricevuta del pagamento del permesso di soggiorno. Se viene presentata la ricevuta viene fatta una iscrizione temporanea della durata da uno a tre mesi. Una volta ottenuto il permesso questo dovrà essere presentato alla ASL per completare l'iscrizione.
- codice fiscale
- autocertificazione della residenza

La tessera sanitaria

Dopo l'iscrizione la persona riceverà a casa la tessera sanitaria che permette di utilizzare tutti i servizi del Servizio Sanitario della Regione Toscana.

Quali sono i servizi del Servizio Sanitario Regionale

In questo elenco sono riportati i servizi di base, la Regione Toscana offre altri servizi aggiuntivi (chiedere alle Aziende Sanitarie nel luogo in cui si vive)

- avere un medico di famiglia o pediatra
- ricovero ospedaliero gratuito presso gli ospedali pubblici e convenzionali
- assistenza farmaceutica
- visite mediche generali in ambulatorio
- visite mediche specialistiche
- visite mediche a domicilio
- vaccinazioni
- esami del sangue
- radiografie

- ecografie
- medicine
- assistenza riabilitativa e per protesi
- altre prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza

Soggiorno temporaneo in un altro Paese UE (es.: per turismo)

In un altro Paese UE è possibile usare l'assistenza sanitaria presentando la tessera sanitaria italiana. (Attenzione: non tutti i servizi gratuiti in Italia sono gratuiti negli altri Paesi UE).

Per quanto è valida l'iscrizione

L'iscrizione vale fino alla scadenza del permesso di soggiorno. Dopo la scadenza il cittadino ha 6 mesi di tempo per rinnovare l'iscrizione presentando alla ASL la ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Casi in cui viene interrotta l'iscrizione al Servizio Sanitario Regionale

- non aver rinnovato il permesso di soggiorno
- annullamento del permesso di soggiorno
- espulsione
- cambiamento della regione di residenza

29 marzo 2021

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

(Normativa di riferimento: D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011)

Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere l'accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure. L'accordo si basa su un sistema di punteggio, ha la durata di due anni ed è prorogabile di uno.

Con la sottoscrizione lo straniero si impegna a:

acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento);

- una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e

degli obblighi fiscali);

- garantire l'adempimento dell'obbligo d'istruzione dei figli minori.

Non devono firmare l'accordo:

- le persone con malattie o con disabilità (certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che limitano molto l'autosufficienza o rendono difficile l'apprendimento della lingua e della cultura);
- i minori non accompagnati, dati in affidamento o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un progetto d'integrazione sociale e civile;
- le vittime della tratta di persone, vittime di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un programma di assistenza e integrazione sociale.

Per considerare adempiuto l'accordo, all'atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che comprendono obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia. Al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP).

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell'eventuale anno aggiuntivo di proroga – lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell'accordo.

Attenzione: in alcuni casi - come, ad esempio, l'aver commesso reato o gravi violazioni della legge - i crediti potranno anche essere decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato. Invece, la perdita integrale dei crediti può determinare la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

5 aprile 2021

COSA È L'APOSTILLE ?

L'apostille è una forma “semplificata” di legalizzazione valida soltanto tra gli stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, quindi sostituisce la legalizzazione presso l'Ambasciata.

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

In Italia la ripartizione delle competenze per l'apposizione dell'apostille, è la seguente:

- per gli atti giudiziali (in pratica, tutti quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- per tutti gli altri atti, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata.

Per un quadro complessivo e aggiornato si può consultare l'Archivio Trattati internazionali del Ministero degli Esteri disponibile al link: itra.esteri.it

12 aprile 2021

IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI MATERNITÀ

(art. 74. Assegno di maternità di base. L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6; L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11. *In vigore dal 27/04/2001*)

È una tipologia di sostegno economico che può essere richiesta dalla madre al comune di residenza.

A chi si rivolge:

- alla madre non lavoratrice, che non ha diritto all'indennità di maternità dell'INPS o alla retribuzione per il periodo di maternità, residente in Italia al momento del parto;
- alla madre lavoratrice, se l'indennità o la retribuzione hanno importo inferiore a quello dell'assegno di maternità, in misura pari alla quota differenziale;

Chi può richiederlo:

- cittadine italiane e cittadine comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- cittadine non comunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare dicittadino UE;
- cittadine non comunitarie titolari dello status di rifugiato politico e di protezione

sussidiaria;

- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (d.lgs. n. 40/2014);
- apolidi.

Requisiti economici:

Attestazione ISEE minorenni in corso di validità non superiore a €17.414,66

(circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36).

Dove e quando presentare la richiesta:

la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in Italia del minore per adozione o affidamento preadottivo tramite un CAAF più vicino a casa:

19 aprile 2021

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI

(con tre o più figli di età inferiore a 18 anni)

È una tipologia di sostegno economico che può essere richiesto dalle famiglie numerose al comune di residenza.

A chi si rivolge:

Alle famiglie con tre o più figli minori nella propria famiglia anagrafica.

Chi può richiederlo:

- cittadini italiani o comunitari;
- cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE persoggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- cittadini non comunitari in possesso di carta di soggiorno di familiare dicittadino UE;
- cittadini non comunitari titolari dello status di rifugiato

politico e di protezione sussidiaria;

- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (d.lgs. n. 40/2014);
- apolidi.

Requisiti economici:

Attestazione ISEE minorenni in corso di validità non superiore a € 8.788,99.

(circolare INPS 24 febbraio 2021, n. 36).

Quando presentare la domanda

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

Dove presentare la richiesta: CAAF e PATRONATI

ASSEGNO UNICO

(disegno di legge delega n. 1892 approvato in Senato il 30/03/2021)

L'assegno unico è un beneficio economico attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile (secondo determinati requisiti).

L'assegno potrà essere richiesto a partire dal 1° Luglio 2021. Tale prestazione andrà ad inglobare molti dei sussidi, in essere attualmente, di sostegno alla genitorialità, maternità ecc.. Si consiglia di informarsi sui requisiti specifici, modalità di presentazione domanda e documentazione necessaria, verso la fine del mese di giugno 2021

26 aprile 2021

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE (ASSEGNI FAMILIARI)

Gli assegni familiari sono un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti, anche domestici o del settore agricolo, e dei pensionati da lavoro dipendente i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge. L'importo dell'assegno è pubblicato annualmente dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente (circolare INPS 21 maggio 2020 n. 60).

L'assegno per il nucleo familiare spetta a:

- lavoratori dipendenti privati;

- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondispeciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

È necessario, anche, che almeno il 70% del reddito complessivo familiare (nel caso lavorino più persone o si abbiano altre entrate) sia da lavoro dipendente. L'importo del contributo varia in funzione del reddito e del numero dei familiari. La richiesta va presentata direttamente online all'INPS.

I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare:

- solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l'Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
- anche per i familiari residenti all'estero, nel caso in cui il lavoratore straniero, anche se il suo Paese non è convenzionato con l'Italia, abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due stati membri.
- i lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell'equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all'assegno anche per i familiari residenti all'estero.

Modalità di richiesta:

- se il richiedente svolge attività lavorativa dipendente, la domanda va presentata dal lavoratore all'INPS in modalità telematica, attraverso il servizio online dedicato o tramite gli enti di patronato. In alcuni casi specifici previsti dalla normativa vigente è necessario inoltrare anche la domanda di Autorizzazione ANF all'Istituto. L'assegno viene erogato dal datore di lavoro per conto dell'INPS.
- se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio

agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato. L'assegno viene erogato direttamente dall'INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 16 41 64 da rete mobile da lun. a ven. 8.00-20.00, sabato 8.00–14.00 con costo della telefonata a carico dell'utente; enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

3 maggio 2021

ASSEGNO SOCIALE

L'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale rivolta a persone che hanno raggiunto i requisiti per la pensione, che prescinde del tutto dal versamento dei contributi pensionistici. **Per il 2021, l'importo mensile dell'assegno sociale è fissato a 460,28 €, e quello annuale a 5.983,64 €,** considerato su tredici mensilità (rif. Circolare INPS n.148 del 18.12.2020). L'importo indicato è il massimo erogabile. Il calcolo esatto dipende dalle entrate del nucleo familiare. L'assegno sociale non spetta a soggetti che vivono al di fuori del territorio italiano, quale che sia la loro nazionalità.

Requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- per i cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno UE persoggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Validità: l'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva

residenza sono verificati ogni anno (rispetto condizioni

economiche previste emantenimento della residenza in Italia). L'importo dell'assegno sociale è il parametro più usato dalla legge per valutare la capacità economica dei cittadini in molte procedure burocratiche che li riguardano, come la richiesta del PSE UE Lungo soggiornanti e il ricongiungimento familiare.

Come presentare la domanda:

A decorrere dal 1° gennaio 2019 la domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, al cui interno è possibile scaricare il manuale contenente le istruzioni fondamentali per la compilazione.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'INPS, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

10 maggio 2021

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI

Il lavoratore straniero può essere assunto anche se non iscritto nelle liste di collocamento. È in ogni caso necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità, del PSE valido o, se scaduto, della ricevuta postale di rinnovo. La comunicazione di assunzione all'Inps è obbligatoria anche per il periodo di prova:

- qualunque sia la durata del lavoro;
- anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
- anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro;
- anche se già assicurati per un'altra attività;
- anche se di nazionalità straniera;
- anche se titolari di pensione.

L'iscrizione e le eventuali variazioni sono compiute dal datore di lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN o SPID.

Il Modello “UNIFICATO LAV”

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo in caso d'invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il terzo grado.

Il versamento dei contributi si può fare su web o presso il

circuito di “reti amiche” (tabaccherie, sportelli Unicredit, poste, Contact Center, carte di credito oppure utilizzando i bollettini “Mav”).

Tempi: la comunicazione di assunzione va effettuata entro la mezzanotte del giorno antecedente quello d’inizio del rapporto di lavoro; la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va effettuata entro 5 giorni dall’evento.

Adempimenti fiscali: Il datore di lavoro può effettuare le trattenute previdenziali per la quota a carico del lavoratore. Inoltre è tenuto a rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno sia al lordo che al netto della ritenuta INPS (**Dichiarazione sostitutiva CUD**). Tale dichiarazione sarà utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi.

Info: Patronati. INPS tramite il servizio “Sportelli di sede” sul portale dell’Istituto; chiamando il contact center al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile).

17 maggio 2021

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA A TEMPO INDETERMINATO

(Normativa di riferimento: artt. 7, 9, 13 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

Il cittadino UE iscritto in anagrafe nel rispetto dei requisiti indicati nel d.lgs. 30/2007 può chiedere, qualora non ne sia già in possesso, l’Attestazione di iscrizione anagrafica, che rimane valida per tutto il tempo di permanenza in Italia. È obbligatoria per tutti i cittadini dell’Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo compreso da tre mesi a 5 anni.

Attenzione: pur essendo un certificato valido a tempo indeterminato non va

confuso con l’attestazione di soggiorno permanente.

Documenti da presentare:

- documento d’identità in corso di validità;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal

d.lgs. 30/2007, qualora non li abbia mai presentati all’Anagrafe;

- la richiesta, su apposito modulo;
- marca da bollo da 16,00 €.

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINO UE

(Normativa di riferimento: artt. 14, 15, 16 del d.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

Ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente il cittadino UE iscritto in anagrafe che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per oltre 5 anni in Italia.

Documenti da presentare:

- copie dei titoli attestanti la regolarità del soggiorno negli ultimi 5 anni (allegando documenti giustificativi a seconda della situazione personale) “Sentenza Corte di Giustizia Procc, C-424/10 e C-425/10 del 21/12/2011”;
- modulo di richiesta;
- n.2 marche da bollo da 16 €;
- dichiarazione di aver soggiornato legalmente e continuativamente per 5 anni e di non essere stato soggetto a provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano.

24 maggio 2021

AUTOCERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Normativa di riferimento: art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011; art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

L'autocertificazione è un istituto giuridico con il quale il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, status, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione.

L'istituto dell'autocertificazione comprende, in senso più ampio, anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (o di atto notorio), con la quale il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, tutti gli stati, fatti e qualità personali di cui è a diretta conoscenza, riferiti a lui stesso o a terza persona, non compresi nell'elenco dei casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione. Essa sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della L. 183/2011, la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non devono più chiedere al cittadino di produrre certificati nei procedimenti che lo riguardano, né possono rilasciarli per tale uso. Ogni certificato deve essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero una dichiarazione resa dal cittadino stesso (a tale scopo gli enti di solito forniscono appositi moduli per facilitare il compito ma può

essere resa anche su carta libera se completa di tutti gli elementi dovuti). L'autocertificazione rimane invece facoltativa nei rapporti con soggetti privati.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa dal cittadino per il perseguimento di un personale interesse diretto.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Esercizi deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto oppure può essere inviata assieme a fotocopia leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore.

Il cittadino è responsabile anche penalmente di quello che dichiara con l'autocertificazione e/o con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le amministrazioni e i privati possono effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto in modo indebito e di pagamento delle sanzioni previste.

31 maggio 2021

CARTA DI SOGGIORNO PER FAMILIARE DI CITTADINO COMUNITARIO

(Normativa di riferimento: artt. 2, 7, 10, 14 del d.lgs. n.30 del 6 febbraio 2007)

I familiari non UE di cittadini italiani o comunitari, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione".

Sono "familiari" ai sensi dell'art.2:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti (figli e nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del coniuge o partner.

La documentazione necessaria è la seguente:

- apposito modulo (fornito dalla Questura);
- marca da bollo (16,00€);
- passaporto o documento equivalente, valido;
- documentazione anagrafica attestante il rapporto di parentela (se proveniente dall'estero deve essere tradotta, poi legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo diversamente disposto da accordi internazionali) e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione;
- attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino U.E;
- 4 foto formato tessera.
- La Carta di soggiorno viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta e ha una validità di 5 anni.
- Dopo aver soggiornato per 5 anni (soggiorno legale e continuativo) in Italia unitamente al cittadino dell'Unione, i familiari stranieri di cittadini UE possono chiedere la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Documentazione richiesta da presentare alla Questura:

- modulo “carta di soggiorno permanente” (viene fornito dalla Questura)
- marca da bollo da 16,00€;
- originale (copia) della carta di soggiorno posseduta, oppure attestazione di iscrizione anagrafica da almeno 5 anni; passaporto o documento equivalente, valido

7 giugno 2021

CARTA D'IDENTITÀ

Il Comune rilascia esclusivamente la nuova C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica). Per gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) presso gli uffici comunali è possibile solo il rilascio della C.I.C. (Carta d'Identità Cartacea).

Requisiti

Per richiederla è necessario essere iscritti all'anagrafe del Comune di

residenza. Il cittadino residente in un altro comune può richiederla soltanto per gravi e comprovati motivi che gli impediscano di recarsi negli uffici del proprio comune di residenza: in questo caso il documento verrà rilasciato dopo la trasmissione del nulla osta dal comune di provenienza.

Periodo di validità

- 3 anni per i minori di tre anni;
- 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;
- 10 anni per i maggiori di 18 anni.

Processo di emissione della C.I.E.

Il procedimento di emissione della carta d'identità elettronica è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. La consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe del Comune.

Caratteristiche della C.I.E.

- È dotata di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale);
- oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;
- la nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
- ai cittadini stranieri Comunitari e ai cittadini stranieri non Comunitari la carta di

identità rilasciata non è valida ai fini dell'espatrio.

Documentazione necessaria:

- documento di identificazione o di riconoscimento (se ne possiede già uno)
- una foto formato tessera recente (non si accettano foto in formato digitale);
- se il richiedente è cittadino non comunitario: originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta di richiesta di rinnovo presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

La carta d'identità scaduta o in scadenza deve essere

obbligatoriamente consegnata allo sportello.

Costi per il rilascio:

- 22,00 €;
- 27,00 € (rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento);

14 giugno 2021

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Il **certificato del casellario giudiziale** (generale) riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale che amministrativa. Il certificato del Casellario giudiziale può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza.

Il **certificato dei carichi pendenti** riporta i procedimenti penali pendenti a carico del soggetto, i dati relativi all'imputazione e la fase o grado in cui si trova il procedimento. Il certificato è rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza, la quale però rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.

Per ciascuno dei due certificati occorre presentare:

- la domanda in carta libera (modulo scaricabile online), firmata dall'interessato;
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità; se il richiedente è straniero, anche PSE e passaporto; apolidi e profughi possono presentare, in alternativa al passaporto, un certificato di dichiarazione dello stato di apolide o profugo rilasciato dall'autorità competente;
- 1 marca da 19,87 euro per ogni certificato (per richieste ordinarie);
- 1 marca da bollo da 23.74 € (per richieste con urgenza).

Attenzione: la richiesta può essere presentata personalmente o da persona

delegata: in questo caso occorrono anche la delega e la fotocopia dei documenti del richiedente.

Gli orari di apertura e le modalità di richiesta dei certificati potrebbero variare in base all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica in corso. Si consiglia pertanto di consultare il sito ufficiale al link di riferimento dei tribunali

appartenenti all'area di residenza.

21 giugno 2021

CITTADINANZA ITALIANA - RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS

(Normativa di riferimento: Legge n.91 del 5 febbraio 1992; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993; circolare n. K.28.1 del 8 aprile 1991 del Ministero dell'Interno)

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, riguarda i discendenti di cittadini italiani. Non ci sono limiti di generazioni.

Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza:

- mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio;
- assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta

L'Autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza, mentre per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

L'Ufficio Nascite e Cittadinanze, ricevuta l'istanza, completa della documentazione, richiede ai consolati competenti per le sedi di residenza degli avi (dal momento dell'espatrio dall'Italia in poi) l'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente.

In caso di esito positivo della procedura viene disposto il provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e successivamente viene trascritto nei registri del Comune di residenza, l'atto di nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, dandone comunicazione allo stesso ed agli altri soggetti istituzionali, secondo gli adempimenti di legge. Il processo si conclude entro 540 giorni.

28 giugno 2021

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Normativa di riferimento: art. 12 del D.L. n. 59 del 21 marzo 1978; D.L.

n. 79 del 20 giugno 2012)

La comunicazione di Cessione di fabbricato all'Autorità locale di pubblica sicurezza è un adempimento obbligatorio nato nel 1978 con finalità antiterroristiche e di sicurezza pubblica. Ai sensi dell'art. 12 D.L. 59/1978 *“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato”*. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.

Con il D.L. 79/2012, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini, tale obbligo è stato assorbito da quello di registrazione presso l'Agenzia delle entrate dell'atto di cessione, quando avviene tramite atti per i quali la legge dispone l'obbligo di registrazione entro termini fissi: compravendite, contratti di comodato di fabbricato o porzione di esso e tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni a uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. Questa semplificazione non si applica per i contratti, anche verbali, non soggetti all'obbligo di registrazione: il comodato d'uso verbale, la locazione finanziaria e/o in leasing, l'ospitalità a uso esclusivo.

CONTRIBUTO AFFITTO

Possono fare domanda, per ottenere il contributo, tutti coloro che hanno un contratto di affitto regolarmente registrato per un alloggio nel territorio del Comune di residenza e un'alta incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo della famiglia, in risposta ad un Avviso pubblicato annualmente dal Comune di residenza.

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINI NON UE

(Normativa di riferimento: art. 7 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; art. 8

Comma 1 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002)

La disciplina di semplificazione prevista dal D.L. 79/2012 non si applica

Alle cessioni di immobili a favore di cittadini extracomunitari, per i quali permane l'obbligo sancito dall'art. 7 del d.lgs. 286/1998, relativo alla Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario: *“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, (...) è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S.”* La violazione di tale obbligo è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa: da 160 a 1100 € (art. 8.1 L. 189/2002).

Attenzione: Non bisogna confondere la Cessione di fabbricato con la Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario, anche se le disposizioni in argomento hanno identico tenore nonché analoghe finalità inerenti all'ordine e la sicurezza pubblica: in riferimento ai cittadini stranieri, entrambi gli obblighi di legge sono correttamente adempiuti mediante l'invio all'autorità di P.S. di almeno una delle due comunicazioni nel termine prescritto.

5 luglio 2021

CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI

(Normativa di riferimento: Legge n. 76 del 20 maggio 2016)

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 76/2016 riguardante la *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*. Il nuovo istituto relativo alla convivenza di fatto è regolato dall'art.1, dai commi da 36 a 67. Il comma 36 della L. 76/2016 considera conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti diversi diritti, alcuni dei quali sono: il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner; la possibilità di visitare il proprio partner in carcere; la facoltà di designare il partner come proprio rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia (che comporta incapacità di intendere e di volere), per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie; il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ecc.

È prevista la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza. L'accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia deve presentare al Comune.

12 luglio 2021

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

(Normativa di riferimento: L. n. 68 del 28 maggio 2007; D.M.C. del 26 luglio 2007) Quando un cittadino non UE fa ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio e non intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi non ha necessità di chiedere un permesso di soggiorno ma è tenuto a dichiarare la propria presenza sul territorio italiano.

Questa dichiarazione è resa in tempi e modi differenti a seconda del paese di diretta provenienza (si intende luogo di partenza, non cittadinanza della persona straniera):

- provenienza da paese non di area Schengen: la dichiarazione è assolta alla frontiera, al momento dell'ingresso, con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
- provenienza da paesi di area Schengen: entro 8 giorni dall'ingresso in Italia si deve dichiarare la propria presenza al Questore della provincia in cui ci si trova, sottoscrivendo un apposito modulo.

Se lo straniero non UE proveniente da paese di area Schengen è

ospite di una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Allo straniero viene rilasciata copia della dichiarazione fatta, in modo che in qualsiasi momento possa attestare l'adempimento di quest'obbligo di legge. E' obbligatorio esibire tale copia su richiesta da parte di ufficiali e agenti di P.S..

È prevista dalla legge l'espulsione dello straniero che:

- ha presentato in ritardo la dichiarazione, se il ritardo non è dovuto a causa di forza maggiore;
- pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene sul

territorio italiano oltre il periodo consentito.

Il Prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Il modulo può essere ritirato presso l'autorità di frontiera, presso la Questura ed è disponibile anche online; a seguito della dichiarazione viene consegnata una ricevuta.

19 luglio 2021

DISCRIMINAZIONE, VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA ANTIRAZZISMO

Numero Verde antirazzismo 800 901 010

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e disponibile in versione multilingue.

Il Contact center UNAR è raggiungibile all'indirizzo [unar.it](https://www.unar.it) e provvede a:

- Raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà, procedure e azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di trattamento tra le persone.
- Offrire assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni, orientamento e supporto psicologico.
- Accompagnare le vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

ANTI-DISCRIMINAZIONE

La persona vittima o a conoscenza di un caso di discriminazione può effettuare una segnalazione compilando il form sul sito dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) unar.it attivo 24/24 tutti i giorni. Sul sito è possibile consultare materiale e normative in materia sempre aggiornati.

SERVIZI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI TRATTA

Numero Verde Nazionale Antitratta 800 290 290

Attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento. Servizio in varie lingue, in particolare inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano.

SERVIZI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DI VIOLENZA

Numero Verde antiviolenza e stalking 1522

Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.

Il numero è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.

26 luglio 2021

DISOCCUPAZIONE

Essere privo di impiego ed aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario.

Si considerano privi di impiego i soggetti che non svolgono alcuna forma di attività lavorativa subordinata, parasubordinata

o autonoma. A tale scopo, sono da ritenersi equiparati al lavoro autonomo: il lavoro occasionale non accessorio e l'esercizio d'impresa. Il lavoro accessorio è invece incompatibile con lo stato di disoccupazione, così come le attività che non costituiscono rapporto di lavoro, ancorché remunerate, quali ad esempio tirocini, work experience, borse lavoro e attività di pubblica utilità.

Sono considerati privi d'impiego anche i soggetti in possesso di partita IVA non movimentata negli ultimi 12 mesi.

Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona priva di impiego deve rilasciare la DID (dichiarazione di immediata disponibilità).

Attenzione: dal 1°dicembre 2017 la DID è solo online. La DID può essere resa online, autonomamente, registrandosi sul portale ANPAL - sezione Accedi a MyAnpal (anpal.gov.it), autocertificando in maniera diretta il proprio stato di disoccupazione, oppure rivolgendosi ad un centro per l'impiego o ad un patronato. La DID può essere resa sul portale MyAnpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento. Le persone che beneficiano di prestazioni di sostegno al reddito non devono rilasciare la DID sul portale dell'Anpal perché l'aver presentato all'Inps la domanda per una di queste forme di sostegno economico (Naspi, Dis-coll o indennità di mobilità) equivale ad aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità.

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID (15 giorni se è collegata ad una domanda di prestazione di sostegno al reddito), il lavoratore deve contattare il Centro per l'Impiego per la stipula di un Patto di Servizio Personalizzato.

Non possono rilasciare la DID:

- gli utenti che frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o
- universitari) incompatibile con l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, eccezione degli studenti disabili ai sensi della ex L.68/99;
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e

formativo;

- i titolari di attività commerciale, artigianale ecc.. in quanto non "privi diimpiego";
- i titolari di partita Iva con movimentazioni negli ultimi 12 mesi precedenti ilrilascio della DID;
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia.
- Per beneficiare di prestazioni di carattere sociale è possibile semplicemente auto-dichiarare la condizione di "non occupazione" attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Info: Numero verde 800 000 039

Link: anpal.gov.it □ <https://www.anpal.gov.it/did>

A partire dal 31 gennaio 2021 ci si potrà registrare sul portale MyANPAL usandounicamente le credenziali SPID o CNS/CIE

2 agosto 2021

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(Normativa di riferimento: L. 184 del 4 maggio 1983; D.L. 416 del 30 dicembre 1989; D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; D.lgs. 142 del 18 agosto 2015; DPCM 234 del 10 novembre 2016; L. 47 del 7 aprile 2017;

D.lgs. 220 del 22 dicembre 2017; D.L.113/2018; D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173).

Per Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) si intende il minorenni non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

È destinatario di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, non è espellibile dal territorio italiano e non può essere detenuto in CPR (ex CIE). Su segnalazione delle Forze dell'Ordine il minore viene collocato dai Servizi Sociali, ai sensi dell'Art. 403 c.c., in luogo sicuro.

Su segnalazione dei Servizi Sociali la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione avvia le indagini familiari nel paese di origine. In caso di esito positivo,

ferma restando l'imprescindibile consenso del minore, viene programmato il rimpatrio assistito su provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni competente.

La D.G. Immigrazione è competente anche in materia di emissione del parere

positivo ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998.

Il minore straniero non accompagnato può essere affidato a un parente presente in Italia, adulto e regolarmente soggiornante, o a una terza persona su disposto dei servizi sociali reso esecutivo dal Giudice minorile (affidamento consensuale) o disposto direttamente dall'Autorità Giudiziaria (affidamento giudiziale) ai sensi della L. 184 del 1983.

Presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela di uno o più MSNA.

Titolo di soggiorno

Sarà rilasciato:

- un **permesso di soggiorno per minore età**: su richiesta dei Servizi Sociali o del tutore, in caso il minore sia inserito in una struttura residenziale;
- un **permesso di soggiorno per affidamento**, su richiesta dei Servizi Sociali, del tutore o dell'affidatario, nel caso il minore si trovi in affidamento consensuale o giudiziario presso una famiglia;
- un **permesso di soggiorno per motivi familiari**: su richiesta dei Servizi Sociali o del tutore nel caso il minore sia ospitato presso di lui;
- un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**: qualora abbia presentato domanda di asilo. Infatti, se il minore straniero teme di essere in pericolo in caso di ritorno nel suo paese, a causa di guerra o situazioni di violenza o teme che i suoi diritti potrebbero non essere rispettati, può chiedere la protezione internazionale. Qualora non venga riconosciuta la protezione internazionale, può essergli rilasciato un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia ritenuto opportuno;
- un **permesso di soggiorno per protezione sociale** (ex art. 18, c. 1 d.lgs. 286/2008): al minore vittima di sfruttamento;
- per **permesso di soggiorno per protezione sociale** (ex art.

18, c. 6 d.lgs. 286/1998): al minore che ha espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore età e che ha dato prova di partecipare a un programma di assistenza e integrazione; secondo un'interpretazione estensiva della legge, tale permesso potrebbe essere rilasciato anche al minore che non ha espiato una pena detentiva ma che è stato sottoposto a misure alternative al carcere o al quale è stato concesso il beneficio della prova.

Particolare tutela è garantita al minore non accompagnato in materia di:

- **diritto alla salute:** può iscriversi al SSN anche in assenza di nomina del tutore e anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione;
- **diritto allo studio:** è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14 L. 47/2017). Può acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio richiedendo, al compimento della maggiore età e presentando idonea documentazione, permesso di soggiorno per motivi di studio;
- **garanzie processuali e procedurali** a tutela del minore straniero:
diritto all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari (anche in assenza del tutore) e all'assistenza legale, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Al raggiungimento della maggiore età, è possibile:

- convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso per studio/lavoro/attesa occupazione previo parere favorevole della Direzione Generale, oppure per affidamento o per motivi familiari per il quale il parere non è richiesto. La richiesta di parere deve essere inoltrata preferibilmente almeno tre mesi prima del compimento della maggiore età. Oltre alla documentazione che dimostra la presenza almeno triennale in Italia con frequenza biennale di programmi di inserimento sociale e civile, è necessario allegare i documenti che dimostrano la frequenza di corsi di studi ovvero lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nelle forme o con le modalità previste dalla legge italiana,

ovvero la stipula di un contratto di lavoro anche se ancora non iniziato (art. 32 c. 1ter T.U.I. A.G. 181).

- dopo il rilascio del parere, la conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura. È necessario fornire al momento dell'appuntamento: documentazione attestante la frequenza di un corso di studio (per il PSE per motivi di studio); documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa o, comunque, la stipula di un contratto di lavoro (per il PSE per motivi di lavoro); documentazione attestante iscrizione presso il centro per l'impiego.

9 agosto 2021

PATENTE, ACQUISTO AUTO, MOTO ECC.

Per conseguire la patente di guida è necessario rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione civile o ad un'agenzia privata di pratiche automobilistiche/scuola guida o all'A.C.I. (Automobile Club Italia). Per ottenere la patente, si deve superare un esame scritto ed uno pratico.

Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria, può circolare munito del suddetto documento fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità della patente estera, deve chiederne la conversione rivolgendosi all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Le patenti di guida rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo possono essere convertite in patenti italiane anche prima della scadenza. La procedura è riservata a chi acquisisce una residenza, anagrafica o normale in Italia. Per residenza normale si intende il domicilio sul territorio nazionale per almeno 185 giorni. La residenza normale viene comprovata allegando alla documentazione ordinariamente prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. I cittadini extracomunitari attestano la residenza normale esibendo il titolo di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, allegando la ricevuta di richiesta di rinnovo.

È obbligatoria la conversione delle patenti UE di guida prive di validità amministrativa o con validità amministrativa superiore a quella delle patenti italiane, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza, anche normale, in Italia.

I titolari di una patente di guida non comunitaria possono guidare veicoli cui la patente abilita fino a un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario convertirla. È possibile convertire una patente extracomunitaria solo se esistono specifici accordi tra l'Italia e lo Stato che ha rilasciato la patente.

Ai sensi dell'art. 136 del codice della Strada è possibile convertire soltanto patenti in corso di validità.

La patente rilasciata da uno Stato extra UE può essere convertita solo se conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia, se non provvisoria (fa eccezione la patente rilasciata dalla Svizzera, che può essere sempre convertita), e se il titolare è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia. I cittadini non comunitari possono circolare sul territorio italiano con un veicolo con targa straniera, ma dopo un anno dall'ingresso è necessario cambiare la targa chiedendol'immatricolazione del mezzo in Italia.

Attenzione: ai sensi dell'art. 93 del Codice della strada, a decorrere dal 1 dicembre 2018 è vietato circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni.

Per acquistare un'auto serve:

- il codice fiscale;
- il PSE, se cittadini non UE;

il certificato di residenza anagrafica.

16 agosto 2021

PRIMA ASSUNZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI

Se intendi assumere lavoratori non comunitari residenti all'estero devi presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede

legale l'impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi", che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.

1. Come si presenta la domanda

Nel caso in cui tu già conosca il lavoratore da assumere, devi presentare allo Sportello Unico: richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; documentazione che certifichi l'esistenza di idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, secondo le regole previste dalle leggi di ciascuna regione; proposta di contratto di soggiorno contenente, oltre agli elementi essenziali dell'accordo, il tuo impegno al pagamento del viaggio di ritorno del cittadino straniero nel Paese di provenienza; la tua dichiarazione di impegno a comunicare allo Sportello Unico le variazioni concernenti il rapporto di lavoro (cessazione del rapporto, cambio sede, ecc.).

Se non conosci direttamente il lavoratore puoi richiedere, presentando la documentazione sopra indicata, il nulla osta al lavoro per una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in quei Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia specifici accordi bilaterali in materia. Queste liste, distinte per Paesi di origine, contengono un elenco di nominativi con le generalità complete, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

2. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione : I FASE

Lo Sportello Unico, per consentire al locale Centro per l'Impiego (CPI) di dare la dovuta pubblicità delle richieste di lavoro nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, le diffonde, per via

telematica, agli altri CPI territoriali e le rende altresì pubbliche sul sito Internet o con ogni altro mezzo possibile.

Lo Sportello Unico:

acquisisce il parere del Questore circa la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero, dei motivi ostativi al rilascio del nulla osta;♣

acquisisce il parere della Direzione Provinciale del Lavoro circa la sussistenza o meno dei requisiti minimi contrattuali e della capienza reddituale del datore di lavoro.♣

In caso di parere negativo da parte di almeno uno degli Uffici, lo Sportello rigetta l'istanza.

In caso di parere favorevole:

- convoca il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e per la firma del contratto;
- trasmette per via telematica la documentazione agli uffici consolari.

E' importante sapere che:

Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità pari a 6 mesi dalla data del rilascio, durante i quali il lavoratore deve fare ingresso in Italia, presentarsi allo Sportello e stipulare il contratto.

3. Che cosa deve fare il lavoratore

Il lavoratore straniero, ricevuto il nulla osta che tu, quale datore di lavoro, avrai cura di fargli avere, deve richiedere un appuntamento con l'autorità consolare presso il proprio Paese di origine. Quest'ultima, alla quale nel contempo è stata trasmessa per via telematica la documentazione comprensiva del relativo nulla osta, comunica al cittadino straniero la proposta di contratto e rilascia il visto d'ingresso entro 30 giorni, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'I.N.P.S. ed all'INAIL.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore si deve recare presso lo Sportello che ha rilasciato il nulla osta per sottoscrivere il contratto di soggiorno e presentare la richiesta di permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

4. Attività svolte presso lo Sportello Unico Immigrazione: Il FASE

Una volta presentatosi il lavoratore, lo Sportello:

- verifica il visto rilasciato dall'autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
- consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il contratto di soggiorno;
- consegna il modulo di richiesta di permesso di soggiorno e ne inoltra i dati alla Questura competente.

5. Rilascio del permesso di soggiorno:

Dopo il passaggio allo Sportello Unico, il lavoratore deve poi recarsi presso un Ufficio Postale dove dovrà spedire il modulo ritirato allo Sportello Unico con l'apposita busta. L'Ufficio Postale rilascia una ricevuta recante due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali lo stesso potrà conoscere, collegandosi a www.portaleimmigrazione.it, lo stato della pratica.

La Questura comunicherà all'indirizzo e all'utenza telefonica mobile indicati nella domanda la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e successivamente procederà ad una ulteriore comunicazione per la consegna del permesso di soggiorno.

23 agosto 2021

PSE ASSISTENZA MINORI

(Normativa di riferimento: art. 2 co. 6 del d.lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007;

art. 31 co.3 e art. 29 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, D.L. 130/2020 c.d. decreto immigrazione e sicurezza convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020,n. 173)

Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore di un minore straniero che si trova nel territorio

italiano, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo avviene in deroga alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione è concessa per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, ed è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne avevano giustificato il rilascio oppure nel caso in cui le attività svolte dal familiare siano incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere un permesso di soggiorno per assistenza minori. Questo titolo di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. L'istanza può essere presentata dall'interessato alla Cancelleria Civile del Tribunale per i minorenni.

All'istanza il richiedente deve allegare:

- fotocopia del passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno, se posseduto;
- fotocopia del certificato di nascita del minore;
- fotocopia della documentazione medica relativa allo stato di salute del minore;
- fotocopia del contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità;
- fotocopia del certificato di iscrizione o frequenza a istituti scolastici del minore;
- altro: fotocopia dei decreti emessi dal Tribunale per i minorenni, relazione dei Servizi Sociali o di servizi del terzo settore ecc.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente per territorio. La documentazione da consegnare alla Questura è la stessa delle richieste per permesso di lavoro.

30 agosto 2021

PSE ATTESA OCCUPAZIONE

(Normativa di riferimento: art. 22 comma 11 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; circolare n. 5792 del 9 luglio 2012; circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016)

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato

nel caso in cui al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore sia disoccupato e risulti iscritto al Centro per l'impiego.

La richiesta si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente)

relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;

- marca da bollo da 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €;
- certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (ex iscrizione liste di collocamento);
- fotocopia vecchio PSE.

La validità del permesso per attesa occupazione è di un anno.

6 settembre 2021

PSE CURE MEDICHE

(Normativa di riferimento: art. 19.2 lett. d-bis del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;)

Il permesso per cure mediche viene rilasciato dal Questore su richiesta del cittadino straniero che dimostri, attraverso adeguata documentazione, di versare in “condizioni di salute di eccezionale gravità” che ne impediscono il rimpatrio senza ledere alla sua salute. Se il cittadino straniero ha presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può segnalare al Questore la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche.

Il permesso di soggiorno per “cure mediche”:

- ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non più di un anno;
- è rinnovabile finché persistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- è valido solo nel territorio nazionale;
- consente lo svolgimento di attività lavorativa
- è convertibile in permesso di soggiorno di lavoro
- ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non più di un anno;

13 settembre 2021

PSE LAVORO AUTONOMO

(Normativa di riferimento: artt. 5, 26 e 34 del d.lgs n. 286/98 del 25 luglio 1998;

artt. 9, 11, 12, 13, 14 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente)

relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;

- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €.

Per il primo rilascio del PSE aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Per il rinnovo, aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
- fotocopia dell'iscrizione alla Camera di commercio;
- fotocopia vecchio PSE;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi oppure, quando si tratta di attività in forma autonoma iniziata nell'anno in corso o di attività per la quale non è previsto l'obbligo della dichiarazione dei redditi, altra obiettiva documentazione che dimostri il reddito.

Se il richiedente è socio prestatore d'opera presso società (anche cooperative) occorre inoltre allegare:

- dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del suo documento d'identità (se il presidente è straniero allegare copia PSE);
- fotocopia del "libro soci" (pagina del frontespizio del libro soci e

pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).

20 settembre 2021

PSE LAVORO SUBORDINATO

(Normativa di riferimento: Artt. 5 e 34 del d.lgs. 286/98 e Artt. 9, 11, 12, 13 del

D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di rinnovo si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e

occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (moduli 1 e 2 del kit delle Poste);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €;
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia vecchio PSE;
- se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 15/11/2011: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti con la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al S.U.I. della Prefettura (se rispetto l'accordo iniziale sono avvenute variazioni o trasformazioni del rapporto di lavoro bisogna allegare anche la copia della comunicazione che era inviata al Centro per l'impiego oppure all'INPS);
- se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 14/11/2011: copia del modulo "unificato lav" che era stato inviato telematicamente entro le 24 ore precedenti l'assunzione;
- se il contratto è stato sottoscritto c/o il S.U.I. della Prefettura: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

In caso di lavoratori domestici occorre anche:

- dichiarazione del datore di lavoro con indicazione dello stipendio mensile e annuale con allegata la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del datore di lavoro;
- copia dei bollettini INPS (almeno dell'ultimo trimestre).

PSE UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

(Normativa di riferimento: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Nel gennaio 2007 questo PSE ha sostituito la carta di soggiorno per cittadini stranieri. Lo straniero può chiederne il rilascio per sé e per i propri familiari al Questore del luogo ove ha la residenza, documentando i requisiti richiesti. Si tratta di un PSE a tempo indeterminato, che può essere richiesto solo da chi possiede un PSE in corso di validità da almeno 5 anni: la pregressa permanenza di 5 anni in Italia è un requisito indispensabile per il rilascio di questo titolo di soggiorno ed è necessario che il cittadino straniero non sia riconosciuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza. Per i titolari di protezione internazionale e protezione sussidiaria i cinque anni vengono calcolati dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Salvo eccezioni, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (vedi voce del vademecum "Ricongiungimento familiare di cittadino non UE") e di conoscere sufficientemente la lingua italiana, superando il test di conoscenza della lingua italiana livello a2 (vedi alla voce test di conoscenza della lingua italiana).

La domanda si presenta tramite l'invio dell'apposito kit postale. Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che come titolo di soggiorno, vale come documento di identificazione personale nei primi cinque anni dalla data di rilascio o di rinnovo/aggiornamento. Anche la domanda di rinnovo/aggiornamento si presenta tramite l'invio dell'apposito kit postale.

Alla domanda è necessario allegare:

- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità);
- fotocopia della dichiarazione dei redditi (Unico, Cud, relativi all'anno precedente); ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale)
- copia delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione rilasciata dal Comune relativa alla residenza e allo stato di famiglia
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 100 €. Il pagamento del bollettino di 30,46 € è richiesto anche per ogni figlio a carico;
- marca da bollo da 16 €.

Quando si consegna la domanda alle Poste si devono versare 30 €.

È possibile richiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo anche per iseguenti familiari:

- coniuge convivente;
- figli minori ultraquattordicenni anche adottati, affidati o sottoposti a tutela, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico conviventi.

In questo caso è necessario dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico. A tal fine occorre presentare la fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare convivente e propri se percepiti.

È necessario inoltre dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo certificato (vedi alla voce Idoneità alloggiativa). Il familiare che richiede il suddetto titolo di soggiorno deve anche dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana livello A2.

I familiari maggiorenni devono essere legalmente soggiornanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni ed allegare, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. Se la documentazione proviene dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;

- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale)
- Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo consente, inoltre:
- di lavorare, secondo apposite norme, in un altro Stato Schengen (analogamente lo straniero titolare di un PSE UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può rimanere in Italia oltre i 3 mesi per lavorare nel rispetto delle norme vigenti);
- di assentarsi dal territorio UE, e quindi dall'Italia, per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto:

- dai titolari di PSE per studio o formazione professionale;
- dai titolari di PSE per motivi umanitari, casi speciali, protezione speciale, per calamità, cure mediche (art. 19, comma 2, lett. d-bis d.lgs. 286/1998, introdotto dal D.L. 113/2018).
- dai titolari di visti di breve periodo;
- dai richiedenti la protezione internazionale in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta.

Attenzione: i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari (D.Lgs.12/2014) possono chiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo. Non è richiesta documentazione per l'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare una residenza. Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, viene considerata equivalente a reddito figurativo per un importo pari al 15% dell'assegno sociale annuo, che fa da parametro per il calcolo del reddito adeguato al nucleo (art. 2, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione). Il titolare di PSE ASILO o PROTEZIONE SUSSIDIARIA non è obbligato a superare il test di lingua italiana, mentre lo sono comunque, come da regola generale, i suoi familiari.

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI

(Normativa di riferimento: legge n. 148 del 11 luglio 2002; art. 26 comma 3 bis

del d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007)

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, tuttavia è possibile richiederne il riconoscimento. È fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui tale riconoscimento viene richiesto, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Le procedure per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, sono svolte dalle Istituzioni di Istruzione superiore.

Tali procedure consentono l'ingresso ai corsi offerti dalle istituzioni accademiche italiane, di primo e secondo ciclo in base alla tipologia del titolo di cui si chiede il riconoscimento. Solo in alcuni casi è possibile ottenere un corrispondente titolo italiano.

Le principali procedure sono:

- procedura di valutazione e riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per accedere rispettivamente ai corsi di secondo (Laurea Magistrale) e terzo ciclo (dottorato di ricerca);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per ottenere un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo: il titolo rilasciato al termine di questa procedura ha valore legale nel nostro sistema e per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, il richiedente potrebbe dover sostenere ulteriori esami e/o ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali integrativi.

Il CIMEA-Centro di Informazione sulla Mobilità e le

Equivalenze Accademiche, ha il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di Informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.

Info: Link: cimea.it; miur.gov.it □ [Riconoscimento titoli esteri](#)
e-mail: cis@cimea.it

Valutazione dei titoli di dottorato (PhD)

È possibile, in alcuni casi, ottenere un corrispondente titolo di dottorato di ricerca italiano. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri è di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che si avvale del parere del Consiglio Universitario Nazionale.

Info e modulistica:

Link: istruzione.it □ [Modulo equipollenza dottorato](#)
e-mail: dgsinfofficio6@miur.it

M.I.U.R. – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV, via Michele Carcani, 61 – 00153 – Roma

Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati

Per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria sono previste agevolazioni in tema di riconoscimento di determinate qualifiche, anche nei casi in cui non sono presenti tutti o parte dei documenti comprovanti i titoli di studio. In merito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di “Dichiarazione di valore” per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria. Inoltre il CIMEA, produce gratuitamente “Attestati di comparabilità” di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti.

11 ottobre 2021

RICONOSCIMENTO TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero è un passaggio necessario per tutti coloro che vogliono esercitare una professione regolamentata in Italia. Il percorso di riconoscimento del proprio titolo varia in base a

due parametri principali:

- ☐ status del richiedente (cittadino UE; cittadino non UE; titolare di PSE asilo o protezione sussidiaria);
- ☐ lo scopo specifico che si intende perseguire (es. esercizio di una professione regolamentata, riconoscimento di equipollenza del titolo di studio, prosecuzione degli studi, tirocinio ecc.).

Il ministero competente per il riconoscimento varia in base alla professione esercitabile con il titolo conseguito (vedi link).

Il sistema di riconoscimento dei titoli di studio osserva procedure diversificate in base ai settori formativi di riferimento, correlati alla competenza attribuita alle diverse istituzioni soggetti erogatori del servizio (Stato e Regioni).

Settore istruzione, di competenza statale (Ministero istruzione, Uffici scolastici regionali, istituzioni scolastiche) che rilascia, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di ordine *liceale, tecnico e professionale* (4° liv. QNQ/EQF). La procedura di riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado è accessibile solo:

- ☐ ai cittadini comunitari
- ☐ ai titolari di protezione internazionale
- ☐ ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero,
- ☐ ai cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione.

Settore istruzione e formazione professionale, di competenza delle singole Regioni.

Info:

[Procedure riconoscimento dei titoli](#)

[Centro Assistenza Riconoscimento qualifiche professionali](#)

18 ottobre 2021

**SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE - AREA IV BIS-
PREFETTURA DI ROMA**

L'attività di ricevimento del pubblico presso lo Sportello Unico si svolge nei nuovi uffici in VIA STENDHAL, 1 (EUR- Viale della Civiltà Romana), piano terra.

Lo Sportello Unico Immigrazioni riceve, previa convocazione dell'interessato a mezzo mail, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 (sarà consentito l'accesso fino alle ore 11.30). Ogni informazione relativa allo stato della pratica può essere richiesta a mezzo P.E.C. all'indirizzo immigrazione.prefrm@pec.interno.it. Si rende noto che a partire dal 10 Maggio 2021 sarà attivo, al numero 0667295196, un servizio informazioni relativo a lavorazioni di competenza dello Sportello Unico Immigrazione. Il servizio sarà attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

Per prenotare il primo ingresso è necessario accedere con l'utenza SPID al sito del Ministero dell'interno al

link nullaostalavoro.dlci.interno.it

Tutte le comunicazioni e gli allegati pervenuti per il tramite della P.E.C. immigrazione.prefrm@pec.interno.it saranno protocollate e collegate al fascicolo di pertinenza. A tal fine, chi trasmette dovrà indicare nell'oggetto della mail il codice identificativo della domanda di nulla osta, di test di italiano o di accordo di integrazione alla quale è riferita l'email che si vuole inviare.

Il codice identificativo della domanda di nulla osta o di test di italiano inoltrati tramite il portale <https://nullaostalavoro.interno.it> è riportato sulla ricevuta dei invio della domanda stessa:

- per le istanze di nulla osta, inizia con "RM" seguito da 10 cifre numeriche (es. RM0123456789 o RMTI0123456789).
- il codice identificativo dell'accordo di integrazione è riportato sulla prima pagina dell'accordo sottoscritto.
- NON può essere inviata con un'unica P.E.C. documentazione riferita a più pratiche.

Le email che non conterranno il codice della domanda nell'oggetto o che conterranno documentazione riferita a più domande, non saranno accettate e non verranno protocollate.

Anche se la casella di posta elettronica certificata immigrazione.prefrm@pec.interno.it è abilitata alla ricezione di email da parte di mailbox non certificate, è preferibile comunicare per il tramite di una casella PEC.

Regole tecniche per il deposito degli atti

La dimensione degli allegati di un messaggio e-mail/PEC da inviare deve

rispettare il limite di 30 mb, in alternativa occorre suddividere la documentazione in più messaggi.

Per convertire in digitale un documento cartaceo, lo scanner deve essere impostato con i seguenti parametri:

Risoluzione: 200 dpi

Colore: bianco e nero

Formato: pdf

25 ottobre 2021

TRADUZIONE GIURATA DI DOCUMENTI O ASSEVERAZIONE

Quando la traduzione in italiano non deve essere effettuata presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di produzione del documento, è possibile scegliere un traduttore individuato personalmente (non è necessario che sia iscritto a un albo), che presterà poi giuramento presso l'Ufficio Traduzioni Giurate della Cancelleria del Tribunale. In ogni caso è necessario che il traduttore non abbia rapporti di parentela o legami matrimoniali con l'interessato.

Il traduttore, fatta la traduzione, deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale, dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento. La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.

Presso il Tribunale è disponibile un elenco di traduttori (albo traduttori): se si devono tradurre documenti per la cittadinanza italiana è necessario che il traduttore sia iscritto a tale albo.

Documenti e costi:

- copia dell'originale del documento da tradurre;
- copia dell'originale della traduzione;
- verbale di giuramento (si scarica dal sito del Tribunale, sezione “modulistica”);
- marca da bollo 16 € ogni 4 facciate;
- nel caso di allegati, marca da bollo da 2,00 € (a prescindere dalle pagine) per ciascuno; anche per

allegazioni omologhe sempre 2,00 € per ciascuna.

30 ottobre 2021

UNIVERSITÀ

I posti disponibili (contingente) per gli studenti extra Unione europea residenti all'estero che vogliono immatricolarsi a un corso di studio dell'Ateneo fiorentino sono stabiliti annualmente dall'Ateneo e pubblicati sul sito del MIUR.

Alcune tipologie di studenti che hanno determinati requisiti possono immatricolarsi al di fuori dei posti disponibili (extra contingente).

Domanda di preiscrizione e domanda di valutazione

Lo studente deve presentare la domanda di preiscrizione presso la Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza (secondo le modalità e le scadenze indicate dal portale del MIUR). Per potersi immatricolare a un corso di laurea magistrale, lo studente che ha già conseguito il titolo accademico deve presentare una domanda di valutazione del curriculum, necessaria per ottenere il nulla osta all'immatricolazione. La domanda deve essere scritta in italiano o in inglese e inviata per e-mail all'indirizzo della segreteria didattica della Scuola che coordina il corso di studio prescelto.

Prova di conoscenza della lingua italiana

La prova di conoscenza della lingua italiana per l'ammissione ai corsi di studio è unica per l'accesso a tutti i corsi (la sede e le modalità di svolgimento della prova sono pubblicate online). Lo studente che non supera la prova di conoscenza della lingua italiana non può sostenere le prove di ammissione selettive per i corsi di studio a numero programmato né può immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato.

Quando presentare la domanda di immatricolazione

Per immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato si devono controllare i termini di scadenza previsti dai bandi di ammissione ai corsi.

Per immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato si deve presentare la domanda seguendo il calendario presente nel manifesto degli studi che viene pubblicato annualmente. Il Rettore può accogliere le domande di immatricolazione presentate in ritardo solo se adeguatamente motivate. La

domanda deve essere presentata allo Sportello studente straniero e occorre pagare i diritti di mora.

Info:

studiare-in-italia.it/studentistranieri;

SI RINGRAZIA UCEBI PER IL CONTRIBUTO CONCESSO